

CLXXIII.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica una lettera del ministro dell' interno con cui si invita la Camera a farsi rappresentare ai funerali di S. M. Carlo Alberto; rimangono delegati i deputati della provincia di Torino e il vice-presidente Villa — Annunzia poi che il sindaco di Avezzano e il regio delegato di Sulmona invitano la Camera all'inaugurazione della ferrovia Roma-Sulmona. — Il deputato Peruzzi presenta la relazione intorno al disegno di legge relativo al Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. — Seguita la discussione del disegno di legge per riforma della legge comunale e provinciale — Comincia la discussione dall'articolo 82, e discorrono i deputati Marcora, Cucchi Luigi, Cefaly, Franceschini, Zucconi, Vacchelli, Costa Alessandro, Di San Donato, Levi, Sonnino, Guicciardini, Luporini, Quattrocchi, Carnazza-Amari, Ercole, Trompeo, Rinaldi Antonio, Cavallotti, Luchini Odoardo, Mussi, Paternostro, Martini Ferdinando, Torraca, Pellegrini, Guglielmini, Campi, Calvi, Toscanelli, Fagioli, Marin, Coccapieller, Lazzaro, Genala, Baccarini, Roux, Marcora, Pantano, Della Rocca, Papa, Di Breganze; e rispondono il presidente del Consiglio, il relatore Lacava, e il deputato Giolitti della Commissione — Sono approvati gli articoli fino al 94 inclusive — Il presidente del Consiglio dichiara di ritirare l'articolo 95 ed ultimo, che troverà sede più opportuna nella nuova legge di pubblica sicurezza — È pure approvato, con votazione nominale, l'articolo 22 che era rimasto sospeso, con un'aggiunta del deputato Baccarini. — Il ministro dei lavori pubblici presenta un disegno di legge per convenzione di un servizio postale tra Brindisi, Corfù e Patrasso. — Il ministro dell'istruzione pubblica presenta un disegno di legge per trattamento di pensione per impiegati ora dipendenti dal suo Ministero, e che prima dipendevano da amministrazioni comunali e provinciali. — Il presidente e il deputato Suardo fanno proposte circa l'ordine del giorno.*

La seduta comincia alle 2,10 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di salute gli onorevoli: Clementi, di giorni 8; Rinaldi Pietro, di 8; Luzi, di 3.

(Sono conceduti).

Invito alla Camera di farsi rappresentare alle esequie annuali alla memoria di Re Carlo Alberto.

Presidente. Da Sua Eccellenza il ministro dell'interno è pervenuta alla Presidenza della Camera la seguente lettera:

“ Roma, 2 luglio 1888.

“ Il 28 luglio corrente, sarà, a cura dello Stato, celebrato come negli anni scorsi un solenne fu-

nerale nella Chiesa metropolitana di Torino per la commemorazione del 29° anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

“ Mi reco a dovere di avvisarne codesta onorevole Presidenza per le opportune disposizioni, affinché, come in passato, la Camera dei deputati sia rappresentata da una sua deputazione alla pia cerimonia.

“ Il ministro
“ Crispi. ”

La Camera certamente sarà rappresentata a questa solenne cerimonia, nella quale si attesta la perenne riconoscenza della Nazione italiana al magnanimo Re Carlo Alberto.

Propongo che vi si faccia rappresentare dagli onorevoli deputati di Torino, nonchè dagli altri che si troveranno presenti colà in quell'occasione, in unione al delegato della Presidenza, onorevole Tommaso Villa, vice presidente della Camera.

Invito alla Camera per assistere alla inaugurazione della linea Roma-Sulmona.

Presidente. Sono pervenuti alla Presidenza due telegrammi. Uno è del delegato straordinario della città di Sulmona. Ne do lettura.

“ Il giorno 28 corrente avrà luogo l'inaugurazione della ferrovia Roma-Avezzano-Sulmona. A nome della cittadinanza tutta, il Comitato per questa festa sulmonese prega, per mio mezzo, la E. V. e la intera Camera a degnarsi di onorare di loro presenza questa città, in tale circostanza.

“ Piaccia intanto alla E. V. di farmi conoscere i nomi degli onorevoli deputati che avranno accettato l'invito, perchè possano loro indirizzarsi biglietti speciali.

“ I miei più profondi ossequi.

“ Il regio delegato
“ Fiorito. ”

L'altro telegramma è pervenuto da Avezzano. Ne do lettura.

“ In seguito all'invito fatto dalla Commissione di questa città, e gentilmente accolta da V. E. (Commissione che si presentò all'ufficio di Presidenza alcuni giorni sono), ci permettiamo rinnovare la viva preghiera, a nome dell'intera cittadinanza, che la Camera onori di sua presenza la solenne inaugurazione della linea Sulmona-Roma, fissata pel giorno 28; esprimendo il de-

siderio di farci conoscere i nomi degli onorevoli deputati che avranno accettato l'invito.

“ Col più profondo rispetto

“ La Commissione

“ Cav. Ferdinando Ruggeri, sindaco
Conte Tommaso Resta
Avvocato Giovanni Cerri. ”

Gli onorevoli deputati che volessero approfittare di questo cortese invito, sono pregati di dare il loro nome all'ufficio di questura della Camera.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, d'accordo coi miei colleghi il ministro degli affari esteri, il ministro d'agricoltura e commercio ed il ministro del tesoro, per l'approvazione di una convenzione colla Società generale di navigazione per una linea fra Brindisi e Patrasso e per il prolungamento a Patrasso della linea Brindisi-Corfu.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge relativo alle pensioni del personale degli Istituti d'istruzione, divenuti governativi da provinciali e comunali.

Prego la Camera di voler deferire questo disegno di legge alla Commissione incaricata di esaminare quello per l'istruzione secondaria.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge.

L'onorevole ministro chiede che, per affinità di materia, questo disegno di legge sia trasmesso alla Commissione che deve riferire sul disegno di legge per l'insegnamento secondario.

(La Camera approva).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Peruzzi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Peruzzi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge n. 100, per la conversione in legge del decreto

reale 24 gennaio 1886, costitutivo del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge comunale e provinciale.

Nella seduta di stamane è stato dichiarato dall'onorevole ministro dell'interno presidente del Consiglio, e dalla Commissione, che recedevano dagli articoli 76 e seguenti fino all'articolo 81; e perciò, come ho dichiarato stamane, cadono tutti gli emendamenti presentati agli articoli medesimi.

Aprò quindi la discussione sull'articolo 82. Ne do lettura.

“ Art. 82. Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garantisca l'ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli per pagamento degli interessi.

“ Sono considerati come mutui, agli effetti di questo articolo, i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più anni successivi con o senza interesse.

“ Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al numero 1 del presente articolo.

“ Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal Consiglio provinciale se non per oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al numero 1 del presente articolo.

“ Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.”

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Gianolio. Non essendo egli presente, si intende che non vi insiste.

Giolitti. (*Della Commissione*). Del resto la Commissione non l'avrebbe accettato.

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Osservo che l'ultima parte dell'articolo non potrebbe mantenersi, senza contraddizione col voto dato dalla Camera sull'articolo 63. Di questo, a dir vero, io avrei eraduto necessario la soppressione; e con essa l'inconveniente, che ho accennato, per il presente articolo, sarebbe evitato. Del resto, notata la contraddizione, dichiaro che, in parte, sono contento che sia mantenuta; appunto perchè avrei votato la soppressione dell'articolo 66.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione ha esaminato se tra la disposizione di questo articolo e quella dell'articolo 66, approvata ieri, ci fosse contraddizione ed è venuta nella persuasione che essa non esiste.

Ieri si trattava della tutela dei comuni; i comuni sono più di 8,000, e ve ne sono di piccolissimi, di quelli i cui consiglieri presentano garanzie molto minori dei consiglieri provinciali. Perciò, vista questa circostanza di fatto, la Commissione mantiene questa disposizione riguardo ai Consigli provinciali, non ritenendo cosa assiomatica che il Consiglio provinciale debba essere trattato come il Consiglio comunale. D'altronde siamo d'accordo con l'onorevole Marcora poichè anch'egli desidera che questo capoverso rimanga.

Presidente. L'onorevole Marcora non ha fatto proposta.

Marcora. È vero che ho detto che desideravo che la disposizione rimanesse; ma perchè, non essendomi più possibile di chiedere la soppressione del precedente articolo 66, mi resti almeno la speranza d'un rimedio da parte del Senato, che tolga l'evidente contraddizione, la quale l'onorevole Giolitti ha invano tentato di distruggere con la sua consueta abilità. Poichè so anch'io che i comuni del Regno e i Consigli comunali sono più di 8000, ma so anche, ed è intuitivo, che i Consigli provinciali rappresentano la somma degli interessi dei comuni contenuti nelle rispettive provincie.

Giolitti. (*Della Commissione*). Ed è altrettanto vero ed intuitivo, che 60 consiglieri provinciali danno maggior garanzia di buone deliberazioni, che 15 consiglieri comunali, che talvolta sapranno appena fare il loro nome.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luigi Cucchi.

Cucchi Luigi. Voleva chiedere alla Commis-

sione, che insista nel conservare il penultimo capoverso. Capisco che si vuole che le spese si facciano a vantaggio della provincia, ma tuttavia con questa espressione potrebbe avvenire che certe spese, pure utili, non potessero esser fatte se non tolta la sanzione dell'articolo. Ci possono essere per esempio, delle mostre agricole, delle difese idrauliche, insomma tanti altri casi, nei quali si troverebbe un serio inceppamento per quella disposizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione insiste in questa disposizione, perchè si tratta di spese facoltative. La Commissione ritiene che le spese facoltative della provincia devono sempre avere un oggetto d'utilità nel territorio della provincia.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Cefaly. Domando che si voti per divisione; perchè intendo votare contro l'ultimo capoverso dell'articolo.

Presidente. Si voterà per divisione.

Pongo a partito la prima parte dell'articolo 82; cioè fino a tutto il penultimo capoverso.

(*È approvato*).

Metto a partito l'ultimo capoverso dell'articolo.

(*È approvato*).

Metto a partito l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

“ Art. 83. Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle province dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffizii di prefettura e sotto-prefettura, dei prefetti e sotto-prefetti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839, per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato B, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, poste a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'articolo 134 della vigente legge n. 13. ”

L'onorevole Franceschini ha presentato il seguente emendamento:

“ Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle province dal 1° gennaio 1890. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Franceschini. Non credo necessario di trattenermi a svolgere l'emendamento da me presentato in questo articolo, dappoichè dalla relazione stessa risultano evidenti le ragioni che consigliano ad accettarlo. Si tratta di spese che, attenendosi per indole e natura loro a servizi governativi, non avrebbero dovuto mai essere messe a carico dei comuni, avendo obbligo lo Stato di sostenerle, come dalla Commissione e dal Governo si è in oggi finalmente riconosciuto. D'altronde è pur troppo a tutti noto come tutti i comuni versino in condizioni gravissime; ed anche questa mattina lo ha ripetuto l'onorevole relatore della Commissione nell'accettare il differimento della discussione degli articoli sui tributi locali, dicendo queste stesse precise parole: Se non ripariamo in tempo, corrono tutti a certa rovina. Conoscendo però le condizioni finanziarie dello Stato, non insisterò nel mio emendamento, che cioè prenda oggi stesso la Camera la deliberazione, che tutte le spese delle quali è parola nell'articolo, passino allo Stato anzichè nel 1893, nel 1° gennaio 1890.

Mi limiterò a rivolgere una preghiera all'onorevole ministro dell'interno, perchè quando presenterà il disegno di legge sui tributi locali, voglia prendere la mia proposta in benevola considerazione; e qualora le condizioni finanziarie dello Stato lo permettano voglia addossare a carico dello Stato, non più tardi del 1° gennaio 1890, le spese delle quali è parola nell'articolo 83. Prego quindi l'onorevole ministro dell'interno di volersi ricordare al momento opportuno di questa preghiera e raccomandazione che a lui vivamente rivolgo.

Presidente L'onorevole Barazzuoli non è presente. S'intende dunque che non insiste nell'emendamento da lui proposto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Onorevole Franceschini, la materia della

quale si occupa l'emendamento da lei proposto sarà messa allo studio. Non posso dirle oggi improvvisamente quel che il Governo penserà di fare.

Si tratta di spese che dovremo presto mettere addosso allo Stato, scaricandone i Comuni e le Provincie; ed Ella comprende che la questione merita di essere ponderata.

Le prometto però di esaminarla, e cercherò modo di risolverla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Debbo chiedere un breve schiarimento all'onorevole Commissione su questo articolo che è stato da lei proposto. La lettera e) di questo articolo 83, dice che cessano dal far parte delle spese a carico dei comuni e delle provincie " le spese di casermaggio dei reali carabinieri " vale a dire le spese dei locali delle caserme, più le spese degli oggetti di casermaggio.

Per evitare equivoci io domando: in questa parola *casermaggio* s'intende comprendere soltanto le spese degli oggetti propriamente di casermaggio, o anche le spese dei locali delle caserme?

E nel caso affermativo non sarebbe meglio di dire " le spese di caserme e di casermaggio dei reali carabinieri? " Desidero una spiegazione.

Lacava, relatore. Nella parola casermaggio si intende non solo la caserma ma anche il casermaggio. Questo è il concetto della Commissione; ed è un articolo copiato dal disegno di legge della Commissione che riferì su quello dell'onorevole Depretis.

Zucconi. Prendo atto di questa dichiarazione, e mi dico soddisfatto; non ostante che ritenessi l'aggiunta della parola *caserma* molto opportuna per la chiarezza.

Presidente. L'onorevole Luigi Cucchi fa osservare che è incorso un errore di stampa nella dizione dell'ultimo capoverso. Invece di dire *dell'articolo 134*, occorre dire *dell'articolo 174*.

Crispi, minisiro dell'interno. Ma tutti questi articoli bisogna poi coordinarli. Con tanti mutamenti di numeri non è possibile che gli articoli corrispondano.

Giolitti, (Della Commissione). Quello notato dall'onorevole Luigi Cucchi è precisamente un errore di stampa.

Presidente. Si intende dunque corretto, sostituendo il n. 174 al n. 134.

L'onorevole Franceschini insiste nel suo emendamento?

Franceschini. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e spero che quando stu-

dierà il disegno di legge sui tributi locali, se le condizioni finanziarie lo permetteranno, vorrà prendere in considerazione la mia modesta proposta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 83. *(È approvato).*

" Art. 84. *Incompatibilità amministrative.* — Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

Vacchelli. Nella prima parte di questo articolo sono riprodotte le incompatibilità fra gli uffici di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco, che sono già stabilite in altra legge.

Nella seconda parte si soggiunge che non solo queste funzioni sono incompatibili, ma che non si può essere eletti ad uno di questi uffici, se non si è cessato almeno da sei mesi dall'occupare l'altro con esso incompatibile. Questa disposizione di sospetto è veramente eccessiva.

Tante volte si è detto e ripetuto in occasione della discussione di questa legge, che le amministrazioni locali autonome servono anche a formare gli uomini che devono poi venire a sedere nella rappresentanza nazionale. E veramente nelle amministrazioni locali della cosa pubblica gli uomini provano il loro valore, e le popolazioni possono giudicarli da un programma di fatti, che è anche più chiaro e sicuro che non un programma di frasi.

Con la disposizione proposta, rendiamo ineleggibili appunto quegli uomini che sono stati preparati, in ispecial modo, per avere elementi nuovi, coi quali rinsanguare il Parlamento.

Nelle elezioni dei deputati, per la rinnovazione della Camera, non è stabilito termine fisso, e le elezioni non si possono nemmeno prevedere con sicurezza sei mesi prima; dimodochè quelli che aspirano, o che sono disposti ad accettare di esser mandati deputati al Parlamento, dovrebbero cessare dall'ufficio di deputato provinciale, o da quello di sindaco, molto tempo prima, per esser sicuri che passino i sei mesi voluti per presentarsi candidati alla deputazione politica. E ritirandosi da questi uffici si terrebbero per lungo

tempo in una posizione di semi-candidatura che sarebbe davvero poco conveniente.

Questa disposizione credo che nuocerebbe alle amministrazioni locali, perchè allontanerebbe da esse i più valenti; nuocerebbe anche alla costituzione della rappresentanza nazionale, perchè non si potrebbe ricorrere a questi elementi in occasione di nuove elezioni.

Quindi, mentre accetto le incompatibilità, sono assolutamente contrario alla ineleggibilità. E siccome questa ineleggibilità è contenuta nell'ultima parte dell'articolo, così io domando all'egregio signor presidente la divisione: che cioè si voti separatamente sopra l'ultimo periodo di questo articolo che stabilisce la ineleggibilità per sei mesi, a deputato, per tutti quelli che da sei mesi non abbiano cessato di essere deputati provinciali, o sindaci.

Presidente. L'onorevole De Simone propone un emendamento a questo articolo.

De Simone. Vi rinunzio.

Presidente L'onorevole Gianolio è presente?

(Non è presente).

Non insiste dunque nel suo emendamento.

L'onorevole Alessandro Costa propone questo emendamento: " Che dopo le parole: *di sindaco*, si aggiungano le seguenti: *di assessore municipale*. "

Costa Alessandro. L'articolo 84 stabilisce la incompatibilità delle funzioni di deputato del Parlamento con quelle di deputato provinciale e di sindaco. Io domando che la onorevole Commissione voglia accettare il criterio che ho esposto nella mia aggiunta; ed è che questa incompatibilità sia estesa anche alle funzioni di assessore municipale. Infatti, l'articolo 85 dice:

" Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato impedimento, decade dalla carica. "

Ritengo che il criterio del legislatore sia stato questo: che l'essere a Montecitorio, a prender parte alle sedute del Parlamento, sia una giustificazione a non prender parte alle sedute del Consiglio provinciale o comunale; in ogni caso, io trovo che, se l'assessore municipale sta a Roma, non può trovarsi al suo municipio, e, prendendo parte alle sedute della Camera, non può prender parte a quelle della Giunta di cui egli fa parte; quindi, questo assessore toglie il posto ad altri che potrebbe occuparlo con maggior vantaggio del comune; egli non è informato delle faccende del

comune medesimo, e non può prender parte alle deliberazioni della Giunta. Di più, o egli sarà un assessore diligente, e trascurerà i suoi doveri di legislatore; o sarà un diligente legislatore, e trascurerà i suoi doveri di assessore.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione dopo avere lungamente discusso questa materia delle incompatibilità, conchiuse essere opportuno di lasciar sussistere le incompatibilità attualmente stabilite per legge, e di non aggiungerne altre. Solamente aggiunse quella tra il presidente del Consiglio provinciale e il presidente della Deputazione provinciale, posto di nuova istituzione, incompatibilità questa le cui ragioni sono così evidenti che non occorre di esporle.

La Commissione non può acconsentire ad estendere le incompatibilità, sia perchè occorrono motivi assai gravi per respingere la eleggibilità, sia perchè a furia di esclusioni si finirebbe per non trovare più persone capaci a coprire i pubblici uffici elettivi. E se è un male cumulare molti uffici in una sola persona, tocca agli elettori di portarvi rimedio astenendosi dallo eleggere a diverse funzioni coloro che non vi possono attendere.

È difficile il poter rimediare con le leggi a tutti gli inconvenienti pratici che possono avvenire.

La ragione principale per cui si sono stabilite le incompatibilità è quella che sorge dalla possibilità che un ufficio serva di mezzo non legittimo per conquistarne un altro più elevato. Ora ciò non è da temere per i semplici assessori comunali. La funzione di assessore comunale non è tale da dare una importanza così spiccata alla persona che l'occupa da metterla in una condizione privilegiata in caso di elezioni politiche.

Però, per queste stesse ragioni, che cioè l'incompatibilità deve anche servire a rendere sincere le elezioni, la Commissione non crede di poter accettare la proposta dell'onorevole Vacchelli, di sopprimere cioè la seconda parte dell'articolo.

Noi, con la legge attuale, abbiamo, per esempio, incompatibile la funzione di sindaco e di deputato provinciale con quella di deputato al Parlamento. (*Interruzione*).

Sarà discutibile se ciò sia bene o male, ma queste incompatibilità per ora nessuno propone di sopprimerle.

Ora che cosa avviene? Che una persona la quale occupi un posto di sindaco, ad esempio, o di deputato provinciale in una località importante, può servirsi di questa sua posizione per creare un ambiente artificiale favorevole alla sua

candidatura politica, e 24 ore prima dell'elezione dare le dimissioni e diventare eleggibile.

Questo non è regolare; o le incompatibilità si tolgono, o se si lasciano, devono produrre i loro effetti.

Queste sono le ragioni per le quali la Commissione ha accettato la proposta del Ministero e la mantiene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io vorrei fare una preghiera all'onorevole vice-relatore... (*ilarità*).

Giolitti. (*Della Commissione*). No! aiutante relatore. (*ilarità*),

Di San Donato .. di ricordarsi dei danni che derivano da queste gare per essere eletti deputati. Il deputato provinciale non dovrebbe essere eletto al Parlamento se non un anno dopo aver cessato dalle sue funzioni. Sei mesi non bastano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*). Io ringrazio l'onorevole Di San Donato delle sue osservazioni perchè queste servono a confermare quanto dissi contro l'emendamento dell'onorevole Vacchelli; ma non posso accettarne la proposta poichè la Commissione crede che il termine di sei mesi sia sufficiente.

Presidente. Non accetta dunque alcuna aggiunta?

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione crede che l'articolo sia chiarissimo. Essa non accetta nè aggiunte nè modificazioni.

L'articolo, secondo la Commissione, deve rimanere tal quale è stampato.

Presidente. L'onorevole Alessandro Costa mantiene il suo emendamento?

Costa Alessandro. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole De Simone?

De Simone. Vi rinunzio.

Presidente. Metto dunque a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Alessandro Costa, cioè:

“ Che all'articolo 84, al primo periodo, dopo le parole: “ di sindaco ” si aggiungano le seguenti: “ e di assessore municipale. ”

Pongo a partito questo emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Siccome l'onorevole Vacchelli ha chiesto la divisione, procederemo ora alla votazione per divisione dell'articolo 84.

Metto a partito la prima parte:

“ Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. ”

(*È approvato*).

Pongo a partito la seconda parte:

“ Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi. ”

(*È approvato*).

Pongo a partito l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'onorevole Di San Donato propone un articolo aggiuntivo così concepito:

“ Le incompatibilità parlamentari sono estese ai senatori. ”

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Onorevole presidente, la mia proposta è nata dall'insistenza con la quale si mantengono le incompatibilità di deputato al Parlamento con altri incarichi.

Io ho trovato sempre ingiuste queste incompatibilità; ma ormai esse sono consacrate in una legge dello Stato, ed è dovere d'ogni cittadino di rispettarle; ma non credo che vi debba essere disparità tra un senatore del regno ed un deputato al Parlamento (*Interruzioni*), come l'onorevole Marcora sosteneva nella discussione generale, e come vorrei che sostenesse anche oggi; e tanto più, che mi è sembrato accanito ministeriale in questo disegno di legge, che egli avrebbe il dovere di farlo.

Io dirò in coscienza che, se potessi leggere nel cuore di tutti i miei colleghi, vi troverei che la mia mozione dovrebbe e potrebbe essere accettata. Ma viste le condizioni parlamentari e quelle della politica riguardo alla costituzione del Senato, i cui membri dovrebbero ritenersi incompatibili, nelle stesse condizioni di incompatibilità in cui noi ci siamo messi, io raccomando la cosa alla Commissione, in seno alla quale io ho parlato di questo argomento parecchie volte. Ma io non dirò quello che in proposito pensino internamente i miei onorevoli colleghi della Commissione...

Voci dal banco della Commissione. Lo dica! lo dica!

Di San Donato. Io non lo dirò; ma essi non hanno creduto di far come io penso in proposito. Quantunque, se si venisse ad una votazione, io credo che i miei colleghi avrebbero l'obbligo...

Giolitti. (*Della Commissione*)... in parte...

Di San Donato. O in parte o in particella, cosa fatta capo ha!.. I miei onorevoli colleghi dovrebbero votare con me, e con plauso del Paese; perchè per me questa è questione di giustizia distributiva; è questione di riparazione al rispetto che si deve ai deputati ed al Parlamento!

Presidente. L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. Io prego l'onorevole mio amico Di San Donato di voler ritirare la sua proposta, per una ragione semplicissima, cioè per non entrare ora nel merito della questione della incompatibilità, che ci porterebbe troppo lontano dalla discussione attuale. Noi non dobbiamo qui discutere se le incompatibilità debbano essere tolte oppure se debbano essere estese. Non è lo scopo della legge.

La Commissione non può entrare nel merito della proposta dell'onorevole Di San Donato anche perchè è stata pregiudicata dalla domanda che rendeva incompatibile i senatori a far parte della Giunta amministrativa; domanda che la Commissione non ha accettata e che la Camera ha respinta.

Presenti perciò in altra occasione questa proposta l'onorevole Di San Donato; perchè è gravissima la questione delle incompatibilità ed involge non solo la questione dei senatori, ma anche quella di tante e tante altre persone.

Presidente. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

Di San Donato. Signor presidente, io molto volentieri ritirerei la mia proposta. Ma visto il silenzio del presidente del Consiglio, che per molte questioni ha promesso di studiare e presentar proposte concrete al Parlamento, sono ora incerto se insistervi, o no. Diano al riguardo la Commissione ed il presidente del Consiglio delle assicurazioni di studio, od altro; ed in questo caso io, lietissimo di aver posta la questione in Parlamento anche sulla incompatibilità di tutti, se l'onorevole presidente del Consiglio dichiarasse che consente nel pensiero dell'onorevole Lacava in ordine alla mia proposta, potrei aspettare migliori tempi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La materia delle incompatibilità politiche ed amministrative, è una delle più gravi nella nostra legislazione; e si comprende che ove si entri nella via delle diffidenze, tanto vale un senatore quanto un deputato; con la differenza che il senatore, essendo a vita, qualunque cosa faccia non subisce il sindacato della nazione; mentre il deputato, essendo le sue funzioni temporanee, ha il sindacato degli elettori, che possono sempre non confermarli il mandato. Questa è la verità.

Ora, in fatto di incompatibilità io ho idee tutte opposte a quelle che vigono nelle nostre leggi, e dissi altra volta che bisognerebbe fare una legge che disciplini questa materia, e la disciplini in una maniera ragionevole. Per me, più che una legge di incompatibilità, sarebbe necessaria una legge che ponga tra i reati, certi atti dei membri del Parlamento che in certe occasioni essi potessero commettere. Infatti, in Inghilterra non vi è che una legge penale; nè più, nè meno.

Ma, come faceva osservare l'onorevole deputato Di San Donato, queste cose non si possono improvvisare; è una materia che si deve studiare, non nel modo ironico, come l'onorevole amico pareva accennare...

Di San Donato. No! no! Non intendevo questo.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. ... ma in modo che si possa venire ad una giusta e pratica conclusione.

È una materia di grande gravità, ed anche di una delicatezza che abbisogna di molti riguardi. Fino a che noi deputati decretiamo le incompatibilità per noi, la cosa va, ma quando poi dobbiamo prendere la iniziativa di diminuire le attribuzioni ai membri dell'altro ramo del Parlamento, è necessario, e direi anche, doveroso, per cortesia, di procedervi con norme tali che quell'Alto Consesso non possa sentirsi offeso.

Dunque, concludiamo. Siccome, a suo tempo, proporrò alla Camera una legge sulle incompatibilità parlamentari, o per abolirle, o per modificarle e disciplinarle in altro modo, così la materia potrà allora essere trattata, e quindi potrà essere contentato anche l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Donato. Io mi felicito di aver presentato la mia mozione poichè essa ha dato occasione a così solenne e ragionata risposta del presidente del Consiglio.

Presidente. Dunque Ella ritira la sua proposta?

Di San Donato. Sissignore, la ritiro.

Presidente. Leggo la nuova formola dell'articolo 85 come è stata proposta dalla Commissione:

“ I consiglieri che non intervengono ad una sessione senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

“ Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

“ La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

“ Il prefetto ne può promuovere la decadenza e la sostituzione. ”

Levi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Levi. Ho chiesto di parlare per sottoporre una mia osservazione all'onorevole Commissione.

Nel secondo capoverso di questo articolo si legge: “ Il deputato provinciale o l'assessore municipale ecc.; ” ora io domando se non sarebbe utile aggiungere anche: “ i membri della Giunta amministrativa. ”

Comprendo che mi si opporrà che i membri della Giunta amministrativa sono retribuiti; ma potrebbe darsi che qualcuno di essi tenesse più all'onore che alla retribuzione, e coprisse ugualmente il posto senza diligenza in luogo di altro che meglio l'occuperebbe.

Non intendo di fare nessuna proposta, e mi limito a sottoporre l'osservazione all'onorevole Commissione.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Io aveva presentato la proposta di soppressione di questo articolo; ma la convertito in quella di votazione per divisione, perchè mi oppongo specialmente al primo capoverso, che riguarda i consiglieri. Gli altri capoversi riguardano la responsabilità dei mandatari negligenti di fronte ai loro mandanti, cioè dei deputati provinciali e degli assessori di fronte ai rispettivi Consigli; onde qui la questione è diversa. Nel primo capoverso invece si tratta di dare facoltà alla maggioranza dei consiglieri di dichiarare decaduto un loro collega dall'ufficio stesso di consigliere.

Nei comuni minori, le sessioni ordinarie si compongono di una o due sedute in tutto, e in tutti quanti i comuni le sessioni straordinarie molto spesso si esauriscono in una sola seduta. Dunque il caso in cui si sottoponga ai Consigli

comunali o provinciali il giudizio sulla attendibilità dei motivi che giustificano l'assenza di uno dei loro membri potrà essere molto frequente, perchè tutti capiscono che è molto facile, e quasi inevitabile, che qualche consigliere manchi ad una o due sedute.

La Commissione ha aggiunto al primo capoverso (e ha fatto bene) le parole: *senza giustificato impedimento*, ma questo non toglie l'obiezione fondamentale che io fo all'articolo, cioè che si viene con esso a ledere, ad offendere di fatto i diritti delle minoranze. Imperocchè i consiglieri comunali o provinciali che fanno parte delle maggioranze non hanno a temere che il Consiglio voti mai la loro decadenza dall'ufficio se mancano una volta, ma quelli della minoranza sono invece assolutamente consegnati in balia del capriccio della maggioranza. Tante volte l'assenza di un consigliere può anche esser voluta dal sindaco, il quale a bella posta aduni il Consiglio in un giorno in cui sa che quel tal consigliere non può intervenire. Insomma la durata stessa in ufficio dei consiglieri della minoranza è sottoposta ripetutamente al giudizio dei colleghi, i quali possono decretare che l'impedimento, qualunque esso sia, non è giustificato; e quindi bandire l'inopportuno collega dal loro consesso.

Non mi fermo poi sulla considerazione, che non è bello che noi deputati, che non abbiamo veruna sanzione per le assenze nostre dalla Camera, (ed io non desidero che ve ne sieno,) abbiamo a mostrare tanto rigore per ufficii gratuiti ed elettivi al pari del nostro, e ciò mentre l'elettore può difendersi da sè contro il consigliere negligente, col non rieleggerlo.

Io non intendo difendere la negligenza, ma voglio difendere le minoranze dagli artifici e dai soprusi delle maggioranze, a qualunque partito appartengano, e comprenderete, onorevoli colleghi, che in 8000 comuni ci saranno minoranze di tutti i partiti.

Ammetto che questa disposizione si faccia per i deputati provinciali e per gli assessori municipali, perchè essi debbono rispondere della loro assiduità o negligenza di fronte ai Consigli che li eleggono; ed è quindi equo e giusto che debbano giustificare le loro mancanze davanti al Consiglio. Ma il far dipendere la stabilità della posizione di un consigliere non dai suoi elettori, ma dai suoi colleghi, è cosa gravissima, assolutamente nuova, e sarebbe un precedente contrario a tutti i principi del nostro diritto pubblico.

Oltrediciò tutti vedono come si apra tutto un nuovo campo agli artifici delle maggioranze e

dei sindaci, diretti a togliere di mezzo gli oppositori, specialmente alla vigilia delle elezioni.

Se la maggioranza vorrà aumentare il suo numero, ove scadano soltanto componenti di essa, si gioverà di questo spediente per fare qualche vuoto nel partito avversario, approfittando di una o due mancanze.

Io quindi raccomando queste mie considerazioni al ministro e alla Commissione, pregandoli di ritirare il primo capoverso e conservando soltanto il resto dell'articolo che non presenta gravità.

Presidente. Onorevole Guicciardini, il suo emendamento è stato accolto dalla Commissione.

Guicciardini. La Commissione ha modificato la sua proposta, ma non l'ha modificata tanto da soddisfare a quei desideri che io aveva espresso nell'emendamento mio. Io approvo il concetto di quest'articolo, ma temo però che in pratica si vada più in là di quello che sia nelle intenzioni del Governo e della Commissione. I consiglieri, sia comunali, sia provinciali, hanno certamente l'obbligo d'intervenire alle sedute, e quando non v'intervengano per un lungo periodo di tempo, è opportuno nell'interesse della pubblica cosa che siano eliminati da un consesso ai lavori del quale hanno dimostrato di non voler prendere parte. Però *est modus in rebus*; ci vuole misura; e questa misura non la trovo osservata nella proposta della Commissione. Nei comuni piccoli specialmente ci sono delle sessioni straordinarie che possono durare una seduta sola. Ora, se un consigliere non interverrà a questa seduta, che è di per sé una intera Sessione, e della assenza addurrà una ragione che non piaccia ai suoi colleghi, essi potranno mandarlo via pronunziandone la decadenza. Io credo che con questa disposizione si dia un potere eccessivo alla maggioranza dei Consigli comunali e provinciali. Con la disposizione che abbiamo approvato ieri, per la quale si richiede il voto de' due terzi del Consiglio per rendere valide certe deliberazioni, abbiamo dato alla minoranza una facoltà per cui potrà impedire in certi casi la realizzazione del volere della maggioranza: oggi diamo a questa maggioranza la facoltà di cacciare dal proprio seno i colleghi che ad essa non piacciono.

Tuttociò mi pare eccessivo; quindi accetto in massima il pensiero della Commissione e del Governo, quello di eliminare dai Consigli quei consiglieri che non facciano il loro dovere, ma l'accetto in certi limiti e non nei termini in cui venne formulato in questo articolo, perchè in questo modo si andrebbe incontro a gravissimi incon-

venienti non voluti nè dal ministro nè dalla Commissione.

Per semplificare però la discussione, dichiaro che son pronto a ritirare il mio emendamento, e che voterò in favore di quello che più si avvicini al mio fra quelli che saranno mantenuti dai miei colleghi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luporini.

Luporini. Io non posso che associarmi alle considerazioni già fatte dagli onorevoli Sonnino e Guicciardini. Accetto l'articolo in quella parte in cui disciplina l'assiduità dei deputati provinciali e degli assessori comunali, ma non lo posso accettare in quella parte in cui si tratta dei consiglieri provinciali e comunali. E non lo posso accettare per la ragione semplicissima che moltissime volte ci sono delle sessioni che durano una sola seduta.

Ordinariamente i Consigli provinciali si adunano il secondo lunedì di agosto e parecchie volte la sessione termina con codesta prima seduta. Ora mi parrebbe eccessivamente grave che, per la mancanza, senza giustificato motivo, a codesta prima seduta, i consiglieri provinciali dovessero essere senz'altro dichiarati decaduti dalla loro qualità di consiglieri. E mi parrebbe eccessivamente grave anche perchè la dichiarazione di decadenza sarebbe rimessa al Consiglio e potrebbe avvenire benissimo che, appartenendo, come è già stato osservato, codesti consiglieri provinciali alla minoranza, la maggioranza profittasse di una sola mancanza per sbarazzarsi di loro.

Dunque io proporrei che si dicesse che i consiglieri saranno dichiarati decaduti, quando non siano intervenuti almeno a due sedute consecutive; (*No! no!*) ossia nel caso che la sessione abbia durato più di due sedute.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. L'onorevole Quattrocchi propone che il consigliere decada quando non sia intervenuto a cinque sedute.

L'onorevole Quattrocchi ha facoltà di parlare.

Quattrocchi. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Sonnino, e sarei anch'io lietissimo se fosse soppressa la prima parte dell'articolo.

Io non ho proposto la soppressione perchè, essendo concordato l'articolo fra Ministero e Commissione, sarebbe impossibile, o almeno molto difficile, che venisse accolta; ma trovo necessario di far entrare in giusti confini la disposizione, e però propongo che non sia dichiarata la decadenza del consigliere, se non quando egli

sia mancato almeno a cinque sedute; poichè l'esperienza c'insegna che, specialmente le sessioni straordinarie, tanto nei Consigli comunali, che nei Consigli provinciali, durano di solito una seduta, e di rado superano le tre sedute.

Spero che la Commissione farà buon viso al mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari, il quale ha proposto che: decada soltanto il consigliere che manchi a dieci sedute.

Carnazza-Amari. Il mio emendamento differisce di poco da quelli precedentemente svolti, quindi io non devo che ripetere le ragioni che hanno esposto gli altri colleghi, cioè che la sessione può essere anche di un sol giorno, e parmi che sarebbe una misura troppo rigorosa quella di pronunziare la decadenza di un consigliere che mancasse ad una sola seduta.

Io quindi proporrei che, invece di indicare in modo indeterminato la sessione, s'indicasse il numero delle tornate consecutive, mancando alle quali il consigliere, si pronunzia la sua decadenza, e proporrei che le sedute fossero dieci o anche meno stabilendo così una misura fissa e determinata.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Guicciardini; il quale vuole che alla parola: *sessione*, si aggiunga l'altra *ordinaria*; giacchè può darsi che le sessioni straordinarie durino un sol giorno, ciò che non accade di solito nelle ordinarie. Del resto, si deve por mente che la decadenza non può essere pronunziata se non quando l'assenza non è giustificata.

Quando è giustificata, l'articolo non ha più applicazione.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Lacava, relatore. Si teme che questi motivi possano non essere accettati; ma, prima di tutto, io non credo che ciò possa avvenire, quando un consigliere adduce motivi di salute, o motivi di famiglia...

Luporini. Sono apprezzamenti.

Lacava, relatore. ... se ne deve tenere conto. Ma quando non se ne tenesse conto, sarebbe sempre aperta la via al reclamo. Dunque, non esageriamo, e non lasciamoci assalire da eccessivi timori.

Luporini. Chiedo di parlare.

Lacava, relatore. La garanzia, dunque c'è. Così se uno si giustifica, bene; se non si giustifica, volete voi tenere questi consiglieri *ad honorem*?

Quando un cittadino accetta di far parte del Consiglio comunale o provinciale, vuol dire che intende di compiere il proprio dovere. Ora, se non lo compie per una intera sessione, e non se ne giustifica, credo che non sia giusto che rimanga nel Consiglio.

L'onorevole Levi vorrebbe che si comprendessero anche i membri della Giunta provinciale amministrativa tra le persone minacciate di decadere, in caso di inadempimento, dal loro ufficio; ma io faccio osservare all'onorevole Levi due cose. La prima è che questi sono membri che hanno un'indennità, e quindi hanno maggior interesse a prender parte a' lavori della Giunta; la seconda, che la loro mancanza non può produrre un gran danno perchè ci sono i supplenti.

Credo quindi che l'onorevole Levi potrebbe accontentarsi di queste osservazioni da me fatte.

La Commissione però ammette l'emendamento proposto dall'onorevole Guicciardini, con cui si dice che " i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono ad una sessione *ordinaria* sono dichiarati decaduti; " ma non accetta gli altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Limito sempre le mie osservazioni ai consiglieri comunali e provinciali.

Come potete voi assicurare che non si faccia dai Consigli un diverso trattamento a Tizio e a Cajo? Se un Consiglio comunale dichiara decaduto uno perchè non ha giustificato la sua assenza, ed un altro, nelle stesse condizioni, non lo dichiara decaduto, perchè esso appartiene alla maggioranza, come potrete voi obbligare il Consiglio a dichiararlo decaduto? Voi non potete farci nulla; ecco quindi una disuguaglianza.

Bisogna pensare, o signori, che, specialmente nei comuni piccoli, i partiti locali sono accesi; si va facilmente agli eccessi contro il partito che è in minoranza, e si approfitta di qualunque arma.

Figuratevi che questo sistema fosse applicato a questa Camera; vorreste voi che, perchè un deputato non interviene alle sedute, fosse dichiarato decaduto dal suo mandato?

Certo questa Camera non userebbe una simile prepotenza perchè essa è il fior fiore del paese; ma pensate alla gravità della cosa in sè, cioè di porre in balia della maggioranza la esistenza della minoranza.

L'onorevole relatore dice: volete voi fare dei consiglieri *ad honorem*? Ma, signori miei, chi non conosce un qualche comune, che, per onorare un uomo politico benemerito del paese, l'ha eletto con-

sigliere benchè non potesse intervenire alle sedute?

Ma l'onorevole Depretis non fu sempre consigliere di Stradella? L'onorevole Cairoli non è consigliere di Roma?

Io quindi me ne rimetto ai sentimenti liberali dei colleghi.

Non parlo nell'interesse di un partito piuttosto che di un altro.

Se ammettiamo un principio così illiberale, così avverso al rispetto della minoranza, che deve essere il principio fondamentale delle nostre istituzioni, non so dove andremo a finire. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luporini,

Luporini. Io vorrei pregare la Commissione di accettare la mia proposta, di richiedere la mancanza a due sedute almeno. (*Rumori — Interruzioni.*)

Se la sessione ordinaria dura solo una seduta, come spesso avviene, potrà per questo pronunciarsi la decadenza del consigliere che ha mancato a quella seduta?

Se la Commissione accetta, bene; altrimenti non insisto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Ringrazio l'onorevole relatore della cortesia con la quale si è compiaciuto di rispondermi, dolente però che non abbia potuto convincermi con la sua prima obiezione alla quale ho già risposto. Alla seconda risponderò ora che i membri supplenti ci sono anche nella Deputazione provinciale e nella Giunta comunale.

Difficilmente presenterò una proposta, per ora raccomando la mia osservazione alla Commissione perchè sono convinto che l'aggiunta ch'io ho indicata arrecherebbe un vero vantaggio alla legge.

Presidente. L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

Ercole. Prego la Commissione e la Camera di prestarmi un poco d'attenzione.

Questa disposizione non è nuova nella nostra legislazione; voi la trovate già nell'articolo 188 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale e nell'articolo 81 del relativo regolamento 8 giugno 1875.

Le parole testè pronunziate dall'onorevole Sonnino mi ricordano una interpellanza che ha avuto luogo molti anni addietro in questa Camera, quando un prefetto fece pronunziare la decadenza di un nostro collega dalla carica di deputato provinciale.

Di San Donato. Mellana.

Ercole. Perfettamente, per fortuna il Consiglio di Stato annullò la deliberazione della Deputazione provinciale provocata dal prefetto.

L'articolo 188 dice:

“ Se un membro della Deputazione provinciale non interviene per un mese alle sedute senza aver ottenuto regolare congedo è dalla medesima dichiarato dimissionario. ”

Ora io credo che la massima possa benissimo applicarsi ai consiglieri comunali e provinciali, poichè sia bene disciplinata.

Noi abbiamo fatto la legge sul giuramento che stabilisce la decadenza del deputato ove egli non giuri entro due mesi dalla convalidazione della sua nomina; ma quando un deputato è stato impedito dall'intervenire nel tempo prescritto, la Camera ha sempre ritenuto giustificato il ritardo.

Quindi io desidererei che si dicesse:

“ I consiglieri che non intervengono ad una sessione ordinaria senza che abbiano ottenuto regolare congedo, e poi si aggiungesse: “ salvo ragioni di giusti impedimenti e salvo il ricorso verso la Giunta provinciale amministrativa. ”

A me pare che questo emendamento eviterebbe ogni equivoco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Ma il regolare congedo di cui parla l'onorevole Ercole è compreso nelle parole: *per giustificati motivi.*

Fo osservare all'onorevole Ercole: quando mai si è detto che un prefetto può dichiarare decaduto un consigliere?

Noi diciamo che il prefetto può promuovere la decadenza, ma sono sempre i consiglieri che debbono essere giudici.

Prego quindi la Camera di voler respingere gli emendamenti presentati, salvo, come ho detto, quello dell'onorevole Guicciardini; per il quale il primo capoverso dell'articolo verrebbe modificato così:

“ I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, ecc. ”

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io pregherei la onorevole Commissione di dire se accetterebbe che l'ultimo capoverso si fermasse dopo la parola “ decadenza ” sopprimendo la facoltà nel prefetto di promuovere la sostituzione del consigliere decaduto.

Lacava, relatore. Sì, accettiamo.

Trompeo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. L'onorevole Cucchi mi ha prevenuto in una parte delle osservazioni che io volevo fare, prendendo appunto argomento dalle parole dette testè dall'onorevole relatore.

L'onorevole Lacava ha affermato che la decadenza deve essere pronunziata dai rispettivi Consigli e sta bene; ma se questi Consigli non la pronunziano di loro iniziativa, il prefetto ne vorrà promuovere la decadenza? Ora io dico: evidentemente qui si determina un conflitto fra prefetto e Consiglio, e si apre l'adito all'arbitrio o della maggioranza del Consiglio, o del prefetto. Se volete che realmente il prefetto sodisfaccia a quest'obbligo, allora nella legge non dovete dire "può" ma "devo." altrimenti, tanto vale sopprimere interamente l'ultimo capoverso e non solamente le poche parole accennate dall'onorevole Cucchi.

Quindi propongo che o si dica "il prefetto *deve* promuovere la decadenza" ovvero si sopprima l'intero capoverso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio.

Rinaldi Antonio. Una osservazione giustissima è secondo me, quella dell'onorevole Sonnino, che un consigliere potrebbe esser vittima del partito contrario. Ma io credo che la questione sia risolta dalla legge vigente col concordato disposto degli articoli 75 e 208, secondo la interpretazione che vi ha data una costante giurisprudenza.

L'onorevole Ercole ha ricordato ciò che dispone la legge intorno ai deputati provinciali che mancano per un mese alle tornate della deputazione. Ora io prego la Camera di voler rivolgere la sua attenzione all'articolo 208 che parla proprio dei consiglieri comunali e dice precisamente così: "La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27." A questi casi di decadenza con l'articolo proposto dalla Commissione se ne aggiunge un altro, cioè, la mancanza di assiduità alle sedute, senza giustificati motivi.

PreMESSO ciò, la Camera sa che, quando un Consiglio ha pronunziata la decadenza per uno dei motivi indicati nell'articolo 208, non rimane senza alcuna guarentigia il consigliere decaduto, perchè ha diritto di reclamare alla Corte d'appello come si è costantemente giudicato. Lo stesso è per questo nuovo motivo di decadenza che propone la Commissione, e per ciò stimo che il reclamo avverso ad una deliberazione ingiusta non si possa assolutamente negare, negli stretti termini dell'articolo 208. Onde la guarentigia contro la prepotenza dei partiti non manca.

Presidente. Veniamo ai voti.

Al primo capoverso la Commissione propone che si dica:

"I consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti."

Ora pare a me che questa proposta sia più larga di quella dell'onorevole Luporini.

Luporini. Dichiaro di ritirare la mia proposta.

Presidente. Onorevole Quattrocchi, la proposta della Commissione è anche più larga della sua.

Quattrocchi. Ritiro la mia non perchè io ritenga più larga la proposta della Commissione, ma perchè sono sicuro che non verrebbe accolta.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari?

Carnazza-Amari. Ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora veniamo ai voti. L'onorevole Sonnino ha proposto la divisione, metterò quindi a partito questo capoverso come fu proposto dalla Commissione:

"I consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti."

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ora pongo a partito il secondo capoverso.

"Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica."

Levi. C'è il mio emendamento.

Presidente. Il suo emendamento verrà dopo.

Chi approva il secondo capoverso è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

A questo capoverso l'onorevole Levi propone un'aggiunta.

Levi. Non è un'aggiunta; io ho proposto un capoverso sostitutivo.

Presidente. È lo stesso. La proposta dell'onorevole Levi è così concepita:

"I membri della Giunta amministrativa, quelli della Deputazione e della Giunta municipale che non intervengono ecc.", il resto come nell'articolo.

Giolitti. *(Della Commissione).* Come è scritta, non si può nemmeno accettare quale aggiunta, perchè ripete in gran parte il secondo capoverso che è già stato approvato.

Presidente. In conclusione, la proposta dell'ono-

revole Levi si riduce ad aggiungere in questo capoverso le parole: " il membro della Giunta amministrativa. "

Giolitti. (*Della Commissione*). Io pregherei l'onorevole Levi di ritirare la sua proposta, poichè i membri della Giunta amministrativa sono remunerati, e ciascuno di essi ha due supplenti, i quali sono pagati anche loro. (*Rumori*).

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Dunque, se l'onorevole Levi insiste, io metterò a partito la sua proposta.

Giolitti. (*Della Commissione*). Fra le altre cose non si può parlare in genere dei membri della Giunta, perchè sono membri della Giunta anche i consiglieri di prefettura. (*Si ride*).

Levi. Si corregga: i membri elettivi della Giunta.

Presidente. Coloro che sono d'avviso di aggiungere le parole: *i membri della Giunta elettivi*, sono pregati di alzarsi.

(*L'emendamento non è approvato*).

Ora viene l'ultima parte dell'articolo:

" La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

" Il prefetto ne può promuovere la decadenza. "

(*È approvata*).

Metto a partito questo articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

" Art. 86. Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

" La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

" Le nomine del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

" Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni. "

L'onorevole Bonasi è presente?

(*Non è presente*).

Gli onorevoli Cavallotti, Maffi e Armirotti propongono la soppressione di una parte di questo articolo.

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Il mio emendamento riduce l'articolo alla prima parte, cioè esclude la facoltà nel Consiglio di impedire la pubblicità delle sedute.

Il concetto del mio emendamento è così semplice o chiaro che io mi figuro che la Commissione, la quale ieri è stata così arrendevole nell'accettare l'emendamento dell'onorevole Majocchi, vorrà essere altrettanto arrendevole con questo emendamento col quale prendo congedo da lei. (*Si ride*).

Io considero un diritto dei cittadini quello di esercitare il loro sindacato sull'opera dell'amministrazione; e sebbene l'articolo della Commissione segni un progresso sull'articolo 88 della legge vigente, esso limita pur sempre la garanzia della pubblicità, togliendola precisamente nei casi dove questa garanzia sarebbe meglio e più gravemente indicata.

Infatti la vita pubblica in Italia non pecca di eccessiva vivacità, e tutti sanno che le sedute consiliari generalmente si succedono in mezzo all'indifferenza del pubblico. Viceversa, l'attenzione pubblica si sveglia, si appassiona quando sono in causa certe questioni, certe proposte che maggiormente la eccitano, che più feriscono i sentimenti e gl'interessi del comune.

Ed è precisamente in questo caso che le maggioranze consiliari sentono meno vivo il desiderio della pubblicità, sentono meno vivo il desiderio di questo controllo, e si sentono più inclinate a valersi della facoltà di discutere in segreto.

Ciò è tanto vero che, anche quando le maggioranze consiliari hanno il pudore di non spingersi fino ad escludere la pubblicità delle sedute, quando fanno di trovarsi in urto con l'opinione pubblica, cercano un pretesto di ordine pubblico per sciogliere la seduta. Lo abbiamo visto a Roma nell'occasione della proposta per l'area al monumento di Giordano Bruno e lo abbiamo visto in altre città.

Ora dato il caso che nella maggioranza del Consiglio prevalgano, nelle deliberazioni che più impegnano l'avvenire del comune, intendimenti che contrastino con l'opinione pubblica, la quale allora vuole intervenire e sorvegliare, la maggioranza stessa si varrà della facoltà d'interdire la pubblicità delle sedute.

È per questo che io prego la Camera di correggere l'articolo nel senso di togliere nei controllati il diritto di sottrarsi al controllo.

Un'ultima osservazione. L'articolo ammette l'obbligo della pubblicità per i casi in cui si tratta di certe persone, l'esclude per altre. Ora per le persone di cui parla l'articolo ci sono già

dei criteri certi fissati nella legge. Per le altre persone sono quelli i casi in cui il favoritismo può farsi valere all'ombra del segreto e sotto l'egida delle porte chiuse. Nei grandi centri c'è la stampa che controlla; nei piccoli non c'è altro controllo che nell'intervento del pubblico. Per queste ragioni raccomando il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini.

Luchini Odoardo. Mi pare che, dopo la deliberazione presa l'altro giorno, dovrebbe aggiungersi tra le nomine da farsi in seduta pubblica, quella del presidente del Consiglio. (*Vivi rumori*).

Crispi, presidente del Consiglio. Si è già provveduto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Subordinatamente alla proposta Cavallotti, che io accetto, pregherei la Commissione di mettere fra gli argomenti che debbono discutersi sempre in seduta pubblica la nomina del presidente del Consiglio comunale.

Crispi, presidente del Consiglio e Lacava, relatore. È provveduto.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di dire l'avviso della Commissione.

Lacava, relatore. L'onorevole Cavallotti ha riconosciuto per il primo che questo articolo ha migliorato la disposizione corrispondente della legge vigente. Per esso la pubblicità è la regola; e non abbiamo stabilito che due sole eccezioni: la prima è quando si tratta di persone, e l'altra quando preceda una deliberazione motivata che stabilisce che la seduta non sia pubblica.

Trattandosi di persone, è evidente che la seduta non possa esser pubblica, poichè le questioni di persone sono tali che discusse pubblicamente potrebbero anzi vincolare la libertà e la indipendenza del voto. Si può inoltre trattare di cosa che riguardi i costumi o la pubblica morale. Volete voi che questi argomenti si trattino pubblicamente? È appunto in questi casi che il Consiglio può deliberare che la questione non debba essere trattata in seduta pubblica; nè eredo che si possa pretendere che si trattino pubblicamente.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Cavallotti su di questo. Anche i processi giudiziari a volte si fanno a porte chiuse appunto per salvare la libertà e l'indipendenza di coloro che vi intervengono, specialmente dei testimoni, e per impedire tutti gli inconvenienti che possono derivare dalla pubblicità.

La Commissione poi ha già prevenuto la raccomandazione testè fatta dall'onorevole Luchini

e dall'onorevole Mussi, stabilendo che le nomine del sindaco, del presidente del Consiglio comunale (come or ora dirò all'onorevole nostro presidente) nonchè dei membri elettivi della Giunta provinciale, che devono esser nominati dal Consiglio provinciale, sieno fatte in seduta pubblica.

Perciò la dizione dell'articolo sarebbe modificata così: Al terzo comma si direbbe: "Le nomine del sindaco, del presidente del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale," e poi come nell'articolo stampato che gli onorevoli colleghi hanno sott'occhio.

La Commissione quindi pregherebbe l'onorevole Cavallotti di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Onorevole Cavallotti, insiste nella sua proposta?

Cavallotti. Non insisto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo, come è proposto dalla Commissione:

"Le sedute dei Consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

"La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

"Le nomine del sindaco, del presidente del Consiglio comunale, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale, dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei Consigli provinciali, della Congregazione di carità, dei revisori del conto, e di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica.

"Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni."

Coloro i quali approvano questo articolo così formulato, vogliono alzarsi.

(È approvato).

"Art. 87. *Votazione.* — I consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, o per alzata e seduta.

"Le sole deliberazioni concernenti persone, a senso dell'articolo 70, si prendono a suffragi segreti.

"Tuttavia alle nomine di cui al penultimo capoverso del detto articolo si procede a scrutinio segreto.

"Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

"Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

“ Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

“ Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti. ”

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. Al secondo comma di questo articolo, bisogna togliere le parole “ a senso dell'articolo 70. ”

Presidente. È la proposta dell'onorevole Gianolio!

È presente l'onorevole Gianolio?

(Non è presente).

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Una semplice osservazione.

Non capisco bene la distinzione tra la votazione ad alta voce e quella per appello nominale. Non vorrei che ci fosse, per caso, una ripetizione; perchè, a meno di far votare i consiglieri in coro, non capisco come si possa votare ad alta voce senza appello nominale; e allo scrutinio segreto si provvede nei capiversi successivi.

La Commissione ha forse in mente qualche altro modo di votazione oltre quelli per appello nominale, per alzata e seduta, e a scrutinio segreto?

Giolitti. (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Giolitti. (Della Commissione). La cosa è semplicissima. L'appello nominale si può fare anche a schede scritte col nome del votante.

Crispi, ministro dell'interno. Come in Francia. (Interruzione).

Giolitti. (Della Commissione). Mi si chiede che cosa vogliono dire le parole *ad alta voce*. (Conversazioni).

Non so se chi mi ha fatta l'interrogazione creda che siano così esclusi coloro i quali hanno la voce bassa. (Si ride). Io credo di no.

Chiaves. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Chiaves ha facoltà di parlare.

Chiaves. Nel secondo capoverso è detto: “ Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti. ” Quindi, nel capoverso che segue, è detto: “ Alle nomine di cui al penultimo capoverso, si procede a scrutinio segreto. ” Io so beno che a suffragi segreti e a scru-

tinio segreto, vuol dire la stessa cosa; ma può darsi che questa diversità di locuzione talvolta generi un dubbio. Quindi pare a me che la Commissione potrebbe usare la stessa locuzione tanto nell'un caso, quanto nell'altro; a meno che vi fosse di questa differenza una ragione che io non avessi veduto. Io proporrei che, nell'un caso e nell'altro si dicesse: *a scrutinio segreto*.

Lacava, relatore. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Chiaves.

Perciò il secondo ed il terzo paragrafo suonerebbero così:

“ Le sole deliberazioni concernenti persone (le parole: *a senso dell'articolo 70*, sono soppresse) si prendono a suffragi segreti.

“ Tuttavia alla nomine di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente (non più: *del detto articolo*), si procede egualmente a suffragi segreti. ”

Chiaves. È meglio dire: *a scrutinio segreto*, in tutti e due i casi.

Crispi, ministro dell'interno. Sì, sì.

Lacava, relatore. La Commissione accetta che si dica: *a scrutinio segreto*.

Mazziotti. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Mazziotti ha facoltà di parlare.

Mazziotti. La parola *tuttavia* mi pare che dovrebbe essere tolta, in omaggio alla grammatica.

Crispi, presidente del Consiglio. Tutto il terzo paragrafo può essere soppreso.

Presidente. Sta bene; metto dunque a partito l'articolo 87, così modificato:

“ I consiglieri votano ad alta voce, per appello nominale, o per alzata e seduta.

“ Le sole deliberazioni concernenti persone, si prendono a scrutinio segreto.

“ Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

“ Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

“ Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

“ Terminate le votazioni, il presidente con l'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti. ”

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 88. I Consigli comunali e provinciali

possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro un termine di tre mesi. »

Lacava, relatore. Qui bisognerebbe dire invece « entro il termine di tre mesi. »

Presidente. Allora si dirà: « Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi. »

Poi continua l'articolo in questi termini:

« Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può, con decreto reale, essere prorogato sino a sei mesi.

« Lo scioglimento è ordinato per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi dello scioglimento.

« Un elenco dei decreti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati. »

Intorno a questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Paternostro; il quale propone che si aggiunga in fine dell'articolo: « ed accompagnato da voto deliberativo del Consiglio di Stato, il quale dovrà esaminare le opposizioni dei Consigli alla proposta di scioglimento. »

Paternostro. Poche parole.

Io ho proposto un emendamento il cui concetto è chiaro, e credo risponda ai criteri che abbiamo voluto seguire nel portare modificazioni all'attuale legge comunale e provinciale.

Noi abbiamo voluto garantire i diritti degli enti locali, e gli interessi dello Stato, e conciliare gli uni cogli altri.

Diceva stamane il presidente del Consiglio « col sistema delle cautele, delle garanzie non intendiamo menomare l'autonomia degli enti locali, ma difenderli anche da possibili abusi dei loro amministratori. » Dico io ora: non intendo menomare il prestigio e l'autorità del Governo centrale, ma di disciplinarla.

Noi avremo una quantità di comuni in cui il sindaco non sarà elettivo; abbiamo tutti i comuni dove il sindaco può essere sospeso e rimosso.

Noi stabiliremo forse la responsabilità civile degli amministratori per causa dei quali si sarà sciolto un Consiglio.

Noi abbiamo circondato l'azione dei comuni e delle provincie, o, se si vuole, dei loro amministratori di ogni possibile cautela e garanzia.

Che cosa vi ha di anormale o di soverchio nel domandare qualche garanzia anche contro lo scio-

glimento arbitrario di un Consiglio provinciale o comunale?

Senza la legge che determini tassativamente, cosa non facile, i casi di scioglimento di un Consiglio, resta solo il prudente apprezzamento del Governo! e quando si parla di prudente apprezzamento si può parlare anche di arbitrio.

Gli uomini colle loro qualità personali passano: una legge la quale può essere buono strumento in mano di quelli in cui prevalgano qualità determinate, può essere strumento pessimo in mano d'uomini in cui prevalgano qualità diverse.

Perchè si negherebbe una garanzia ai comuni ed alle provincie di non vedere sciolti arbitrariamente i loro Consigli?

In nome, si dice, dell'ordine pubblico di cui è supremo tutore il Governo centrale.

Intendiamoci bene. Sotto il pretesto di ordine pubblico, quante volte si sono commesse le maggiori violenze? V'è qualcosa di relativo e d'elastico in esso, che sfugge alla determinazione; ed appunto per questo c'è bisogno di serie cautele e di serie garanzie.

Io non voglio disarmare il Governo. Dirò anzi che, come v'ha nei governati un diritto che non si scrive, così v'ha in coloro che governano un dovere che non si scrive, ed è quello di custodire, di tutelare i diritti dello Stato quando fossero veramente minacciati. E domani quando le condizioni di un comune fossero tali per cui potesse essere veramente in pericolo l'ordine pubblico; quando avessimo in un comune l'amministrazione che si prestasse, ad esempio, ad un'insurrezione, al brigantaggio; qualora divenisse un'associazione di malfattori (ed a ciò provvederebbe anche la legge comune) certo allora io pel primo riconoscerei trattarsi di uno di quei casi nei quali è supremo dovere dei governanti di agire, salvo si intende la propria responsabilità dinanzi all'assemblea, senza bisogno di leggi speciali.

Ma per quel che si attiene all'amministrazione ordinaria, in tempo normale, alla sorveglianza sull'amministrazione, domando io perchè non daremo agli enti locali la possibilità di difendersi da accuse, e di addurre le proprie giustificazioni? Perchè non affideremo ad un corpo speciale amministrativo l'incarico di esaminare le ragioni di questi Consigli contro la possibilità del loro scioglimento? Di che cosa ci spaventiamo? Noi abbiamo fra le altre cose i Consigli che si rinnovano ogni anno per un quinto, e spesso basta questo a ricondurre l'ordine nell'amministrazione. Noi abbiamo, lo ripeto, tutte quelle garanzie e cautele di cui ha parlato anche l'onorevole presidente del Consiglio.

Dunque col mio emendamento non menomiamo per nulla la possibilità di tutelare l'ordine, e di mantenere la buona amministrazione, ma menomiamo la possibilità degli scioglimenti arbitrari; ed è questo il significato del mio emendamento.

Persuadetevi, signori, che questi scioglimenti arbitrari sono stati e potrebbero essere ancora possibili. Nè mi si potrebbe obiettare che non è nella natura del Consiglio di Stato di apprezzare i motivi di scioglimento per ragioni di ordine pubblico. Queste ragioni, dicesi, debbono essere valutate dal Governo, dal potere esecutivo che ha la sua responsabilità innanzi alla Camera.

Ma io rispondo che a questo corpo amministrativo, sia con voto consultivo, sia con voto deliberativo si danno le funzioni che vengono assegnate dal legislatore quando lo costituisce, e quando dispone delle cose intorno alle quali deve giudicare. Per cui questo Corpo può avere tutte le funzioni che il legislatore gli dà. Queste sono le ragioni per cui io insisto nel mio emendamento; spero che sarà accolto se non si vogliono scioglimenti arbitrari e se non si vuole menomata la vera autonomia degli enti locali.

Presidente. L'onorevole Bonasi è presente?

(Non è presente).

L'onorevole Figlia?

(Non è presente).

L'onorevole Ercole ha pure diversi emendamenti a questo articolo.

Ercole. Io ho presentato diversi emendamenti e intanto comincio subito a dichiarare che accetto in massima quello dell'onorevole Paternostro, giacchè il diritto di scioglimento, sentito il consiglio di Stato, lo trovo già sanzionato nei precedenti disegni di legge intorno ai quali ha pur riferito l'onorevole Lacava.

I miei emendamenti sono questi:

“ Art. 88. Le elezioni per la ricostituzione del Consiglio, ove non sia stabilito un termine più breve, hanno luogo di pieno diritto nella prima domenica successiva al novantesimo giorno dalla data del decreto di scioglimento. ”

“ Al 3º comma si dica: Lo scioglimento è pronunciato, previo parere del Consiglio di Stato, per decreto reale, il quale deve essere preceduto... come segue. ”

“ Dopo le parole: un elenco dei decreti, si aggiungano le parole: contenenti i motivi. ”

Tutti sanno come, nonostante le prescrizioni tassative, non solamente della legge, ma anche del Governo, molti delegati straordinari spesso ritardino la convocazione delle assemblee elettorali oltre il termine prescritto dall'articolo 235 della legge attuale; ed è per questo che io vorrei si dicesse: entro il novantesimo giorno dalla data del decreto di scioglimento, perchè così si evitano tutte le questioni.

A questo proposito, io faccio un'altra raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno; vale a dire che, quando si scioglie un Consiglio, massime un Consiglio di un comune rurale, il commissario straordinario non convochi i comizi elettorali in un giorno che non sia di domenica, perchè i campagnoli, nei giorni non festivi, hanno altro da fare che accorrere alle urne. Laonde io vorrei che si stabilisse per legge che, quando si scioglie un Consiglio, le elezioni debbano aver luogo di domenica.

Desidero ancora fare un'altra raccomandazione nella speranza che l'onorevole ministro ne terrà conto, perchè non la faccio a caso. La raccomandazione è questa: malgrado che i prefetti abbiano avuto invito dal Governo con ripetute circolari, fino dall'ottobre 1872, di non nominare e di non proporre a delegati straordinari impiegati del loro ufficio, pur non si danno per intesi di questo invito; perciò succede che tante volte, (io non accuso alcuno, ma purtroppo parlo per esperienza) gli impiegati che sono mandati dai prefetti a fare delle inchieste, nei comuni combinano le cose in modo da provocare uno scioglimento, per aver poi la nomina a delegato straordinario, e quindi, oltre lo stipendio, percepire un'indennità di dieci, quindici o venti lire al giorno, che, come è naturale, va a carico del comune.

Io spero che i miei emendamenti saranno accettati almeno in parte, perchè non tendono ad altro che a migliorare la legge, visto che al Consiglio di Stato tutte queste questioni si sollevano frequentemente. Ora, se la Commissione li accetta, io ne sarò lieto perchè sarà migliorata la legge; se poi non vorrà accettarli io non insisterò.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

Martini Ferdinando. Io vorrei pregare l'onorevole Paternostro di non insistere nel suo emendamento; ad ogni modo scongiuro la Camera a non approvarlo; e per parte mia dichiaro che, se l'emendamento Paternostro fosse approvato, io, con tutto il mio buon volere, sarei costretto a votare contro la legge, poichè la proposta dell'onorevole Paternostro è tale che pone qualche

cosa al disopra del Governo, e dà ad altri la responsabilità che naturalmente compete al Governo stesso (*Interruzioni*).

Non sono pareri; qui si parla di voti deliberativi del Consiglio di Stato.

Ora, in primo luogo, la cosa è possibile? Qualche volta non è nemmeno possibile; imperocchè, quando si tratta di sciogliere un Consiglio per ragioni di ordine pubblico, come volete che ci sia tempo di interrogare il Consiglio di Stato? E poi, è egli possibile che quando il Governo reputa qualche atto necessario al mantenimento dell'ordine pubblico, si rivolga ad un'altra autorità che gliene conceda licenza? Sarebbe una cosa enorme!

Io lo dissi l'altro giorno, e lo ripeto oggi: i Corpi consultivi debbono rimanere consultivi; altrimenti voi diminuite l'autorità del Governo; anzi diminuite la stessa autorità vostra, perchè gli togliete parte della responsabilità sua dinanzi al Parlamento e davanti al paese.

Presidente. Onorevole Torraca, Ella propone un articolo sostitutivo; ha facoltà di parlare per svolgerlo.

Torraca. Io non insisto sul terzo comma del mio emendamento perchè non essendo accettata, come io la volevo, la responsabilità efficace degli amministratori, non avrebbe più ragione d'essere. Mantengo però il primo e il secondo comma, e la motivazione è semplicissima.

Il Governo, per procedere allo scioglimento dei Consigli comunali, deve avere le sue gravi ragioni. E pure ammettendo le obiezioni dell'onorevole Martini, debbo però riconoscere che l'onorevole Paternostro ha la sua ragione, anche lui, perchè deve essere ben giustificato questo scioglimento dei Consigli comunali. Ma ammesso che lo scioglimento sia giustificato, come deve essere in ogni caso, io vorrei che i cattivi amministratori non fossero rieleggibili, almeno per un dato tempo. Questi scioglimenti di Consigli comunali sono infatti provocati da due motivi: o per ragioni d'ordine pubblico, o per mala amministrazione. La rielezione dei consiglieri responsabili della cattiva amministrazione, sarebbe dannosissima anche alla morale pubblica, e la legge dovrebbe garantirsi contro le conseguenze di questi fatti. Che se poi lo scioglimento del Consiglio avvenisse per ragioni d'ordine pubblico, la rielezione acquisterebbe carattere di sedizione contro il Governo; e la legge deve impedire anche questo. Quindi, come per i sindaci riottosi o negligerenti o cattivi, si è stabilito che non possano esser rieletti per due trienni, così io domando

che i membri di un Consiglio sciolto per motivi di cattiva amministrazione o d'ordine pubblico, non siano rieleggibili almeno per cinque anni. Mi pare così evidente la ragione del mio emendamento, che non spendo più parole per svilupparlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro de l'interno

Crispi, ministro dell'interno. All'onorevole Paternostro ricorderò una sola cosa: che il decreto di scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale è un atto d'impero che non può essere esaminato e sindacato che dal solo Parlamento.

La legge attuale, all'articolo 235, dice: " Il Re per gravi motivi d'ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali. „ Non trovate altra disposizione di fronte a questa; però, nonostante il silenzio della legge, non fu mai sciolto un Consiglio comunale senza che la relazione al Re indicasse i motivi, pei quali si chiedeva lo scioglimento.

Questa consuetudine osservata fino ad oggi, nella legge nuova diviene un dovere; e si prescrive, non soltanto che la relazione contenga i motivi dello scioglimento, ma inoltre che gli elenchi dei decreti di scioglimento dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali, debbano essere presentati al Parlamento, vale a dire al vero giudice del potere esecutivo.

Io non posso accettare neanche la proposta dell'onorevole Ercole. L'onorevole deputato Martini accennò alla impossibilità, o almeno alla difficoltà degl'indugi, e come in certi casi non vi sia il tempo d'interpellare il Consiglio di Stato. A me ne è avvenuto più d'uno di questi casi, onorevole Ercole!

L'anno scorso, durante il colera, in qualche Comune che non nominerò, fuggirono tutti, i consiglieri comunali, la Giunta, il sindaco. (*Senso*). Poteva io attendere il parere del Consiglio di Stato? (*Si ride*).

Quando quel comune si trovò in una condizione così terribile, e mancò di amministrazione, io, onorevole Ercole, procedetti con la rapidità del fulmine; appena mi giunse il telegramma il quale mi annunciava che quella povera popolazione, colpita dal terribile morbo, era senza amministrazione, per la viltà dei consiglieri e della Giunta, provocai da Sua Maestà, telegraficamente, il decreto di scioglimento, e telegraficamente lo notificai. (*Bravo!*)

All'onorevole Torraca rispondo che la sua proposta offenderebbe la sovranità elettorale. Quando un Consiglio comunale è sciolto, quando

è sciolto il Consiglio provinciale, quando è sciolta la Camera dei deputati, i soli giudici competenti sono gli elettori.

Ora io non posso supporre *a priori* che gli elettori non condannino il dissipatore del denaro pubblico, colui che abbia nociuto in qualsiasi modo alla pubblica amministrazione. Lo stesso direi per la Camera dei deputati.

Io debbo presumere che se gli elettori, ove per una ragione di ordine pubblico la Camera venga sciolta, rimandino gli stessi deputati, ciò significa che il potere esecutivo si era ingannato. (*Interruzione*). La posizione è la medesima, onorevole Torraca. Un ministro può presumere che la Camera abbia mancato al suo dovere, ed ingannarsi; e se gli elettori rimandano gli stessi deputati, allora, dopo questo giudizio, il Re lo ratifica, scegliendo un'altra amministrazione.

È questo un canone del regime costituzionale che noi non possiamo disconoscere; noi offenderemmo i principii costitutivi del Governo rappresentativo ove togliessimo ai sovrani naturali, cioè agli elettori, il diritto di dare l'ultimo giudizio. (*Bene!*)

Quindi non posso accettare neanche l'emendamento dell'onorevole Torraca, e prego la Camera di approvare l'articolo come è proposto dalla Commissione e dal Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternostro.

Paternostro. Sapeva di proporre cosa gravissima, e prova ne sia che, mentre nel corso della discussione ho ritirato tanti emendamenti, non rinunzio a svolgere questo.

M'è parso sempre che vi siano tre o quattro affermazioni, che non so adattarmi a chiamarli principii di scienza politica, che si accettano senza discussione. Uno di questi cosiddetti principii è quello della responsabilità ministeriale, e forse molti degli inconvenienti del Governo parlamentare sono cagionati dalla esagerazione di questo principio, e di tutte le conseguenze pratiche che se ne derivano.

Le questioni, esaminate da punti di vista diversi, fanno alla ragione impressione diversa. Per esempio io non intendeva menomare il prestigio e l'autorità del potere centrale; ma diceva così: questo potere centrale si trova innanzi a due fonti d'informazione: il rapporto del rappresentante locale dell'autorità centrale, cioè del prefetto, da un canto, il rapporto e le giustificazioni dei Consigli, minacciati di scioglimento, dall'altro; ebbene deferisca ad un corpo autorevole, imparziale, l'esame della controversia,

Questo corpo designato ad esaminare le accuse e le giustificazioni poteva essere, secondo me, il Consiglio di Stato.

Ora, signori, in tutto questo, il principio della responsabilità del Governo non era minacciato, menomato, come non è minacciato o menomato dalle sentenze dei magistrati contro l'amministrazione; ed il diritto, anzi il dovere, dirò, di azione del Governo innanzi a fatti straordinari, anormali, resta intatto.

Diceva, citando un caso speciale, il presidente del Consiglio: avrei dovuto io aspettare il parere del Consiglio di Stato? Ma mi pareva proprio di avere affermato ciò che anche ora più sopra ho ammesso, o, dirò, ripetuto che, cioè, come esiste un diritto che non si scrive per i governati, esiste un dovere supremo di tutela da parte del Governo per casi i quali si sono potuti dalle legislazioni solo accennare, non determinare tassativamente. Ed il caso di diserzione esposto dal presidente del Consiglio era appunto uno di questi casi. Ora io ritengo che noi riusciremo ad avere Governi veramente liberi, veramente morali, quando ci abitueremo ad affrontare, con coraggio, anche le resistenze delle opinioni comunemente indiscusse; a sfatare, a demolire tutto quello che è la costruzione formale dei regimi politici, (*Bravo!*) per poter raggiungere libertà sostanziali e garanzie sostanziali.

Comprenderà bene la Camera che, quando il presidente del Consiglio ha così recisamente affermato le sue idee, se io insistessi nel mio emendamento, commetterei, per lo meno, un errore di tattica parlamentare. Perchè il presidente del Consiglio si è espresso così chiaramente e così energicamente che la Camera non potrebbe votare il mio emendamento (*Mormorio*) senza opporsi a idee capitali del presidente del Consiglio. Dunque io non v'insisto, ma sono lieto di avere potuto affermare concetti che, credo, siano accettati da altri nella Camera. Per quanto modestamente e con poca autorità annunziati, i concetti particolari di ciascuno di noi possono concorrere col tempo alla ricomposizione dei partiti.

L'ho detto altra volta; i nuovi partiti possono formarsi intorno ad idee che abbiano contenuto politico corrispondente al nuovo pensiero, ai nuovi bisogni del tempo in cui viviamo. E non aggiungo altro.

Presidente. Ella dunque non insiste nel suo emendamento?

Paternostro. Nossignore.

Presidente. Onorevole Torraca, insiste nel suo articolo sostitutivo?

Torraca. Lo ritiro; ma devo dichiarare che non accetto la teoria dell'onorevole presidente del Consiglio.

C'è una immensa differenza tra l'appello agli elettori politici della Nazione in seguito a conflitto della Camera col potere esecutivo, e l'appello agli elettori amministrativi di un comune, in seguito a conflitto del Consiglio comunale con l'autorità governativa.

Ma non essendo ora il tempo di fare teorie, finisco e ritiro il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Ercole ha proposto tre emendamenti. Li mantiene?

Ercole. Io devo dichiarare che gli emendamenti da me proposti, li ho copiati alla lettera dal disegno di legge del 1882, e che della Commissione la quale esaminò quel progetto facevano parte due ex ministri e quattro membri della Giunta attuale; non ho altro da dire.

Presidente. Li ritira tutti e tre?

Ercole. Li ritiro.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 88, che rileggo come è stato modificato:

“ Art. 88. I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

“ Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può, con decreto reale, essere prorogato sino a sei mesi.

“ Lo scioglimento è ordinato per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi dello scioglimento.

“ Un elenco dei decreti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati. ”

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 89. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

“ In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

“ Il commissario straordinario esercita le fun-

zioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta.

“ La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

« Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale. »

L'onorevole Ercole ha proposto a questo articolo questa aggiunta.

Voci. Oh! oh!

Presidente. “ La spesa del commissario straordinario e della Commissione è a carico delle rispettive amministrazioni comunali e provinciali. ”

Onorevole Ercole, ha facoltà di parlare.

Ercole. Io ho già dichiarato che questi emendamenti non sono nuovi; ho dichiarato che, avendo fatto parte della Commissione dei diciotto, la quale ha riferito sul disegno di legge del 1882, sono conseguente alle mie opinioni e ai voti emessi da quella Commissione. Se la Commissione attuale, della quale fanno parte quattro membri dell'antica, non accetta il mio emendamento, non insisto.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Ercole?

Lacava, relatore. Io devo dichiarare che non possiamo accettare questo emendamento dell'onorevole Ercole.

Presidente. La Commissione non accetta questo emendamento. Se l'onorevole Ercole vi insiste, la Camera delibererà.

L'emendamento è il seguente:

“ *Aggiungere infine le seguenti parole:*

“ La spesa del commissario straordinario e della Commissione è a carico delle rispettive amministrazioni comunali e provinciali. ”

Questo emendamento non è accettato dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 89 di cui ho dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ Art. 90. *Responsabilità.* — Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, ne rispondono personalmente.

“ La responsabilità delle spese che fossero de-

liberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente, allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli. »

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini, che presentò il seguente emendamento:

“ Art. 90. *Il sottoscritto propone la seguente aggiunta all'articolo 74 del progetto ministeriale.*

“ Le controversie di cui nella seconda parte dell'articolo presente, saranno deferite alla Giunta provinciale amministrativa. »

Pellegrini. Una sola parola: (*Fortè! fortè!*) perchè il mio emendamento aggiuntivo è cosa di lieve importanza, e ad ogni modo, non aspira a porgere occasione a quella ricomposizione dei partiti, cui accennava dianzi l'onorevole Paternostro, e che è una riuscita profezia dell'onorevole Fortis. (*Fortè! fortè!*). Il mio emendamento è destinato, anzi tutto, a provocare una interpretazione della Giunta; in secondo luogo, tende a tenere intatta la separazione dei poteri, che è la meno disputata delle nostre istituzioni, e a fare in modo che, se il potere amministrativo locale non esce molto gagliardo dalla legge, esca almeno ben circoscritto e distinto.

L'interpretazione desiderata è questa. L'articolo 74, che è poi diventato il 90, dice che “ gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, ne rispondono personalmente. ” Questo è assai chiaro. Codeste spese rimangono a carico dell'amministratore che le ha ordinate...

Voci. Fortè! fortè!

Pellegrini. Nè val la pena di ragionare di questa responsabilità per sè chiara e innegabile. (*Rumori*).

Signor presidente, vengono dalla sua destra i soliti rumori... (*Si ride*).

Presidente. Senta, onorevole Pellegrini, se vengono rumori dalla mia destra, essi sono compensati dai rumori che fanno i deputati che gli formano attorno come una siepe. (*ilarità*).

Si confonde la destra e la sinistra intorno a lei.

Pellegrini. Si confondono, signor presidente, per ridere. (*ilarità*).

Si dice poi in quest'articolo:

“ La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente, allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dai rispettivi Consigli. »

Quest'articolo suppone un caso abbastanza ovvio e tragico ad un tempo.

La Giunta municipale si avvisa provvedere a qualche cosa di urgente: per esempio, a puntellare la sala comunale, il Montecitorio comunale (*Si ride*) e spende una somma. Si raduna il Consiglio comunale, e, siccome le assemblee sono volentieri maliziose, si forma una maggioranza, maggioranza d'ilarità (*Si ride*) come quella che si formò ieri per proscrivere gli avvocati dalla Giunta provinciale amministrativa: (*Si ride*) e questa maggioranza dice: hanno speso 10,000 franchi per puntellare il palazzo comunale! quale idea ha mai avuto il nostro sindaco Marcora o Cavallotti!... (*Si ride*). Ebbene! Non ratifichiamo questa spesa. Forse urgenza ci era, e l'edificio minacciava rovina, ma in ogni modo lasciamo che il signor sindaco paghi di suo queste 10,000 lire. È una idea amministrativa!... (*ilarità*).

Ora l'onorevole Lacava, cioè l'onorevole ministro, come intese provvedere a codesti casi?

L'articolo dichiara la responsabilità.

Ma come si deve intendere questa responsabilità?

Basta egli che il Consiglio si astenga dal ratificare la spesa? Se questo basta, allora il patrimonio degli amministratori sarà irrimediabilmente esposto al capriccio dell'assemblea consiliare.

Se la responsabilità sorge dalla semplice negazione della ratifica, evidentemente si potrà dire delle Giunte amministrative, quello che si dice dai gesuiti: *perinde ac cadaver*.

Epperò bisogna prestare un concetto più serio a questa disposizione di legge, seppure è assolutamente necessario che dica cose serie, la legge la quale affida alla balia dei mandanti la sorte dei loro mandatari, dei loro amministratori. Bisogna si dica bene dalla bocca del Ministero, se io posso osare sperare che la mia voce salga fino al ministro dell'interno... (*L'onorevole ministro sta parlando con l'onorevole De Riseis*). ...attraverso il corpo opaco dell'onorevole De Riseis (*ilarità*) ovvero all'onorevole relatore, che ha colta l'occasione del mio discorso per disertare il suo seggio; conviene sia detto ben chiaramente che la responsabilità di cui parla quest'articolo 90 s'intende collegata col serio ed imparziale apprezzamento della utilità e convenienza delle spese fatte d'urgenza, (ciò che non è punto illegale poichè le Giunte hanno il diritto, anzi il dovere di provvedere di propria iniziativa nell'intervallo tra le sessioni consiliari). E quando parlo di apprezzamento intorno all'utilità della spesa, sono già di molto conciliante; poichè, se dovessi badare alla

mia coscienza, nella discussione di questa legge in cui ciascuno ha votato con la coscienza degli altri, (*Si ride*) io dovrei per iscarico della mia coscienza, di avvocato (io sono un avvocato impenitente, e confesso allegramente la mia professione, nonostante l'ilarè discreditato che in questa aula pare circonda il nostro ceto, tanto che fu veduto l'onorevole Marcora, tipo perfetto dell'avvocato, *vir probus dicendi peritus*, associarsi al coro dei proscrittori della toga) io dovrei, dicevo, dichiarare che non comprendo una responsabilità al di fuori dei termini del Codice civile che è, lasciatemelo dire, un pochino meglio fatto di questa legge. (*ilarità*).

Ora, nel Codice civile si dice che il mandatario risponde della colpa, della colpa commessa nell'esercizio del suo mandato. E qui traslascio di ricercare se la colpa del mandatario ha da essere lata o lieve; questione questa, che non mi potrei permettere di trattare senza tediare la Camera e prolungare questa nostra interminata e sudata discussione, specie di marcia dell'Agametta.

Tuttavia, se l'equanime ed amato presidente della Camera me lo permette, osserverò semplicemente questo: se una Giunta ha creduto di dover fare una certa spesa, seguendo onestamente un suo apprezzamento, come è possibile parlare di colpa e di responsabilità?

È dato che, a cosa fatta, il Consiglio dica ai suoi delegati: codesto che a voi parve conveniente, a me pare inopportuno e non ratifico la spesa, come si può immaginare che ciò basti per addossare al disgraziato amministratore la responsabilità pecuniaria di cui parla il progetto?

Io prego quindi il Governo di dichiarare in modo assoluto che la responsabilità di cui si tratta si collega ad una colpa, vale a dire alla evidenza dell'inutilità della spesa ordinata d'urgenza, non ratificata.

Ed ecco a questo punto sorgere una questione: a chi verrà deferito il giudizio sulla utilità delle spese fatte dalla Giunta nell'intervallo tra le sessioni consiliari?

Una voce. C'è il Consiglio.

Pellegrini. Sento dire: c'è il Consiglio! Ciò significa che l'onorevole collega non mi ha seguito; io ho dimostrato appunto che, trattandosi di spese d'urgenza, in massima autorizzate dalla legge, non può essere rimesso al beneplacito del Consiglio (che rappresenta un interesse proprio contrario a quello dei suoi delegati) di decidere se il comune debba o non debba subirle. Ma si soggiunge: c'è il tribunale. Il tribunale civile e correzionale del

luogo! Senonchè, sarebbe serio, o signori, deferire all'autorità giudiziaria la cognizione di un atto amministrativo compiuto dalla Giunta comunale o dalla Giunta provinciale nell'orbita della loro legale competenza? È possibile che l'autorità giudiziaria possa sentenziare se una spesa risponda più o meno all'utilità del comune e sia più o meno consentita dalla economia del comune?

Ond'è che, poichè avete con tanta industria plasmata la Giunta provinciale amministrativa, io vi domando, se non verrebbe in acconcio dichiarare la Giunta provinciale amministrativa competente a conoscere delle questioni di responsabilità a cui l'articolo 90 accenna. Questo a me parrebbe assolutamente consono al principio generale che informa questa legge.

Fatte queste osservazioni, conchiudo ripetendo che ad ogni modo, quand'anche il mio emendamento non fosse accolto, sarei felice se le mie parole valessero a provocare un'interpretazione della legge, la quale affermi che la responsabilità non nasce semplicemente dal diniego della ratifica, ma prende vita da una colpa bene caratterizzata dell'amministratore.

E vo d'altronde sicuro che, se il mio emendamento non sarà accettato dalla Camera, ciò che non è una sventura irreparabile, esso otterrà pur sempre il tacito ma cordiale suffragio del nostro presidente. (*Approvazioni — Ilarità*).

Presidente. Dunque l'onorevole Pellegrini mantiene il suo emendamento. E l'onorevole Torraca?

Torraca. Il mio emendamento non ha più ragione di essere quando non è ammessa la condizione della responsabilità degli amministratori, che è la solvibilità loro: perciò lo ritiro.

Presidente. E l'onorevole Ercole?

Ercole. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Guglielmini ha presentato questo emendamento:

“ Prescrivere che al conto finanziario si unisca quello patrimoniale, dal quale risultino gli aumenti e le diminuzioni verificatesi nel patrimonio. ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Guglielmini. I miei emendamenti non farebbero che completare quel senso di responsabilità negli amministratori, a cui l'onorevole ministro, mi pare, voglia che sia ispirata la legge.

A me è sembrato che l'onorevole ministro dell'interno abbia insistente mente fatte delle dichiarazioni alla Camera in questo senso; ed a me pare che si aumenti davvero la responsabilità col disporre che, al conto finanziario, sia aggiunto,

ogni anno, quello patrimoniale, affinché da esso si possa vedere la diminuzione o l'aumento del patrimonio comunale.

Presidente. L'onorevole Campi ha facoltà di parlare.

Campi. La questione sollevata dall'onorevole Pellegrini e trattata con quel suo spirito che tanto viene apprezzato dalla Camera, è certamente una questione assai grave, e che merita di essere discussa e decisa con tutta la ponderazione.

È certo che l'onorevole Pellegrini dice molto esattamente: ma volete voi rimettere questi amministratori che abbiano ordinato delle spese, alla discrezione degli amministrati, ossia degli interessati? Alla discrezione piena di coloro, i quali possono anche in certi casi locupletarsi alle spese di questi amministratori?

L'articolo 90 come è formulato, è insufficiente ed è evidente la necessità di qualche altra garanzia. L'onorevole Pellegrini propone perciò, come emendamento, che le controversie le quali possono sorgere fra gli amministrati ed i rispettivi consiglieri, per la deliberazione di queste spese, sieno deferite alla Giunta provinciale amministrativa.

Ebbene io credo che non sia conforme alle buone norme del diritto, di conferire a questa Giunta una simile competenza. Quando abbiamo decretato la istituzione di questa Giunta provinciale amministrativa, non abbiamo già inteso di limitare la giurisdizione dei tribunali ordinari; ma solamente e semplicemente di aggiungere una maggior guarentigia, per quei fatti pei quali non era accordato che il ricorso in via gerarchica. Ma allora quando sorgono questioni di responsabilità di questo genere, non si tratta più soltanto di questioni di interessi; perchè l'onorevole Pellegrini m'insegna, che tutta la distinzione tra il diritto amministrativo e il diritto vero e proprio consiste in questo; che, in via amministrativa, v'è la tutela degli interessi; davanti ai tribunali si piatano dei veri e propri diritti.

Ora, quando sorge la questione se una spesa fu debitamente o indebitamente autorizzata; se questa spesa quindi deve dall'amministrazione essere risarcita o no; a mio modo di vedere sorge una vera questione di diritto, una vera questione di mio e di tuo. E allora io credo che la giurisdizione la quale deve conoscere di queste questioni, altro non possa essere se non quella dei tribunali ordinari. (*Rumori*).

Se noi deferissimo, onorevole Pellegrini, alla Giunta provinciale amministrativa la decisione di questioni di questo genere, commetteremmo un grandissimo regresso perchè, togliendo la com-

petenza dei tribunali ordinari, faremmo risorgere i tribunali del contenzioso amministrativo, che furono aboliti colla legge del 1865, creando una condizione di cose imperfetta, per la quale tutti gli altri interessi dei cittadini non sarebbero circondati da guarentigie sufficienti.

Perciò mi permetto di completare la proposta dell'onorevole Pellegrini, cioè che i Consigli deliberino spontaneamente se intendono o non intendono di ammettere la liberazione degli amministratori che hanno ordinato queste spese.

Ma se i Consigli spontaneamente non accordano questa liberazione, allora, per ogni altro diritto, credo debba essere permesso di ricorrere ed ottenere la sentenza per via dell'autorità giudiziaria. (*Rumori*).

Presidente. Ma smettano questi rumori e facciano silenzio!

Campi. Mi pare che questo argomento meriti di essere ben ponderato.

Direi dunque puramente e semplicemente così: nel caso di questioni di responsabilità decidono i tribunali ordinari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Mi permetta la Camera di farle osservare, che nella discussione di questo articolo 90, non bisogna confondere i concetti dei due paragrafi di cui l'articolo stesso si compone.

In questo articolo due sono i concetti. Nel primo paragrafo si prevede il caso che gli amministratori o l'amministratore abbiano fatto delle spese fuori bilancio.

Il secondo paragrafo riguarda un'altro caso, quello in cui gli amministratori abbiano fatto spese di urgenza. A questa ipotesi provvede l'articolo medesimo, imperocchè è detto che per le spese di urgenza, gli amministratori sono unicamente responsabili finchè i Consigli rispettivi non le abbiano approvate. Approvate le spese per quanto riguarda i fatti previsti dal paragrafo 2º non c'è se non il giudizio contabile. Questo si fa con l'esame dei conti dai Consigli rispettivi e poscia col giudizio dei conti per mezzo della giurisdizione contenziosa.

Per quanto riguarda il primo concetto, cioè a dire la responsabilità la quale sorge da una spesa fatta da un'amministratore, fuori di bilancio, la questione non è più materia dipendente dal contenzioso amministrativo; la questione è di diritto civile, e oltrechè sorge dall'articolo medesimo la conseguenza del giudizio civile, il principio della responsabilità e del risarcimento attinge la

sua ragion d'essere all'articolo 1151 del Codice civile, il quale prescrive che, di tutti gli atti e i fatti che arrecano danno deve rispondere colui che n'è causa.

Ciò posto, non è necessario di fare un'aggiunta speciale a questo articolo. Per il fatto stesso della responsabilità contratta, siccome si esce dalla regola normale della legge regolatrice dei giudizi contabili, il Comune e la Provincia possono, anzi debbono chiamare dinanzi all'autorità giudiziaria gli amministratori e farli pagare.

Definite così le cose, non ho nulla da rispondere al brillante discorso dell'onorevole Pellegrini, nè credo di doverlo seguire in tutti gl'incidenti da lui svolti e che non hanno importanza alcuna in questa discussione. Prego quindi la Camera di votare l'articolo qual'è.

Non v'ha dubbio alcuno che due sono le ipotesi: la prima del paragrafo primo, che si riferisce a spese fatte fuori bilancio, vale a dire non ordinate dall'autorità amministrativa che ne ha il potere; la seconda, alle spese fatte di urgenza, delle quali l'amministratore è responsabile finchè i Consigli rispettivi non le abbiano approvate. Ciò posto, prego la Camera di votare l'articolo come è proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Io vorrei chiedere una semplice spiegazione. Il paragrafo primo dice così: " Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, ne rispondono personalmente. „ Desidererei che la Commissione mi dicesse se, con questa dizione, ha inteso di dire che i terzi, a cui sono ordinate spese non autorizzate, non hanno azione verso il comune, oppure che i terzi, avendo azione verso il comune, il comune, a sua volta, ha diritto di essere rimborsato delle spese dagli amministratori che le hanno ordinate, quantunque non contemplate in bilancio. Questa spiegazione la ritengo opportuna, perchè il modo in cui l'articolo è formulato lascia luogo a dubbiezze che è necessario dirimere, allorchè si compilano leggi, perchè le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, se sono per me sufficienti per confutare gli emendamenti proposti a questo capoverso, non risolvono punto il dubbio che il modo in cui l'articolo è formulato lascia sorgere, dubbio la cui importanza, sia nei rapporti dell'Ente comune coi suoi rappresentanti, sia nei rapporti dell'Ente coi terzi, non ha mestieri di dimostrazione.

E mi si consenta di fare un'altra osservazione

la quale si riferisce al secondo capoverso dell'articolo su cui si discute. Io approvo completamente tutto quello che ha detto, in ordine a questa disposizione, l'onorevole presidente del Consiglio; ma mi pare che sia necessario tutelare anche la Giunta e la Deputazione provinciale pel caso che, contro giustizia, il Consiglio rispettivo non avesse a ritenere come urgenti le spese ordinate da loro. Per me il tenore della disposizione non permette di ritenere quanto ha ritenuto l'onorevole Campi cioè che, contro la deliberazione dei Consigli che rifiutano la ratifica, sia aperto l'adito all'autorità giudiziaria ai componenti la Giunta e la deputazione. Per me se l'articolo è votato come è formulato, se il Consiglio non crede di ratificare, è *res acta*, si vale di una facoltà contro il cui esercizio non si dà reclamo all'autorità giudiziaria. Ora non sempre le deliberazioni dei Consigli possono esser ispirate a giustizia, può darsi che uno spirito diverso sia quello che ispira i Consigli a negare la ratifica. Quindi mi parrebbe che precisamente, per tutelare da tale pericolo, e Giunta e deputazioni, si dovrebbe accordare questo diritto di reclamo ai corpi rispettivamente superiori amministrativi, si scrivesse ciò nella legge ovè non si ritenesse che tale diritto di reclamo da altre disposizioni della legge in esame non fosse già accordato.

Lacava, relatore. C'è un altro articolo.

Calvi. Siccome lo scopo mio era ed è quello di avere o dalla Commissione o dal Governo spiegazioni, che eliminino difficoltà nell'applicazione della legge, così accetto questa spiegazione e di fronte ad essa ritengo che il capoverso dell'articolo possa esser lasciato precisamente com'è scritto, nè occorran emendamenti, e lo voterò. (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio!

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. L'onorevole Calvi, che ha votato l'articolo 62 di questo disegno di legge, si ricorderà che in quell'articolo è detto che la Giunta provinciale amministrativa è competente a giudicare sopra i reclami contro ogni provvedimento dei sindaci, delle Giunte comunali, dei Consigli comunali, delle Deputazioni dei Consigli provinciali su tutti quegli atti dei quali nell'articolo 3 della legge sul contenzioso amministrativo, è ammesso il ricorso in via gerarchica. Quindi è inutile la proposta dell'onorevole Calvi.

Presidente. La Commissione non accetta nessun emendamento?

Lacava, relatore. Nessuno.

Presidente. Neppure la proposta dell'onorevole Pellegrini?

Lacava, relatore. Neppure.

Presidente. Onorevole Ercole, non insiste nel suo emendamento?

Ercole. Non insisto.

Presidente. Se l'onorevole Pellegrini mantiene la sua aggiunta, la porrò a partito.

L'articolo 90, come è proposto dal Ministero e dalla Commissione sarebbe il seguente:

“ Gli amministratori, che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli, ne rispondono personalmente.

“ La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa solamente, allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi Consigli. ”

Qui verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Pellegrini, che è la seguente :

“ Le controversie di cui nella seconda parte dell'articolo presente, saranno deferite alla Giunta provinciale amministrativa. ”

Pongo a partito questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pellegrini.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 90, come è stato proposto. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Articolo 91, secondo la nuova formola della Commissione.

“ I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

“ Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

“ I Consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al Consiglio di prefettura. ”

L'onorevole presidente del Consiglio propone a questo articolo la seguente aggiunta :

“ I conti delle provincie sono sottoposti al giudizio della Corte dei conti, la quale giudicherà

con giurisdizione contenziosa, in prima e seconda istanza. ”

La Commissione accetta questa aggiunta?

Lacava, relatore. Accetta.

Presidente. Su questo articolo era iscritto l'onorevole Bonasi.

Bonasi. La nuova formola dell'articolo, proposta dalla Commissione, mi dispensa dal parlare. (Bravo!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guglielmini. (Rumori).

Ma facciano silenzio!

Guglielmini. Desidererei che in quest'articolo o nel regolamento si statuisse una maggiore garanzia per la esattezza della liquidazione e per la discussione dei conti. Se la Camera mi consente non più di cinque minuti,... (Oh! oh!) tre minuti, due minuti, leggerò una lettera (Oh! oh!) che mi è pervenuta, in questo momento, di grande importanza per l'argomento.

Presidente. Facciano silenzio!

Guglielmini. E tanto più lo faccio volentieri in quanto che ho visto che, in questo disegno di legge, i concetti fondamentali sono stati diversi, cioè: allargamento del voto, creazione di una Giunta amministrativa, decentramento, e sopra tutto (quello che l'onorevole presidente del Consiglio ha detto ripetutamente alla Camera di volere) responsabilità, moralità, regolarità della azienda comunale e provinciale. Ora a me pare che, nel modo come adesso sono discussi e liquidati i conti dinanzi ai Consigli di prefettura (e tutti sappiamo che il Consiglio di prefettura sottoscrive i conti, senza neppure leggerli, perchè vi sono degli impiegati di ragioneria che li esaminano) non vi sia alcuna garanzia di regolarità... (Vivi rumori).

Presidente. Sentano, se fanno rumore in questo modo, è impossibile procedere oltre nella discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Io rispondo, con pochissime parole, all'onorevole Guglielmini: come mai è possibile di stabilire nella legge che questa relazione dei conti debba essere fatta dal ragioniere della prefettura?

Questa relazione può essere fatta tanto dal ragioniere, quanto da qualunque altro. Ma è una questione questa da rimandarsi al regolamento.

Presidente. Prego dunque la Camera di ritenere che all'articolo 91 della Commissione l'onorevole presidente del Consiglio propone quest'aggiunta:

“ I conti delle provincie sono sottoposti al giu-

dizio della Corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa in prima e seconda istanza. »

La Commissione ha dichiarato di accettare quest'aggiunta.

Chi approva l'articolo 91, coll'aggiunta proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, che la Commissione ha dichiarato di accettare, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 92. *Sedute del Consiglio di prefettura.* — « Le sedute del Consiglio di prefettura, quando esso eserciti funzioni giurisdizionali, sono pubbliche. »

« Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento. »

Su questo articolo ha presentato questo emendamento l'onorevole Sonnino.

« Art. 92. Le sedute della Giunta provinciale amministrativa, quando essa eserciti funzioni giurisdizionali sono pubbliche, e le sue decisioni sono motivate. »

« Col regolamento, ecc. come nel testo. »

Sonnino Sidney. Lo ritiro.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta, metto a partito l'articolo 92.

Chi l'approva, è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

Articolo 93...

Lacava, relatore. Quest'articolo deve essere l'ultimo.

Presidenti. Allora leggerò l'articolo 94, che diventa il 93.

« Art. 94. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune. »

« La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sentirà il Comune, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione. »

« Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa. »

L'onorevole Sonnino è iscritto su quest'articolo... (Rumori).

Facciano silenzio!

Sonnino Sidney. Il mio emendamento consiste nel chiedere un numero maggiore di elettori di una frazione per poter chiedere di muover lite al comune o ad altra frazione; perchè credo che si debba andar molto cauti nel facilitare queste liti tra frazione e frazione, o tra frazione e comune.

Io richiederei la volontà della maggioranza degli elettori per non stimolare, (specialmente all'indomani delle elezioni quando c'è dissidio fra le frazioni e le opposizioni si accendono) per non stimolare o facilitare queste liti.

Nelle frazioni è molto facile per gli elettori di mettersi d'accordo, dimodochè, anche se richiedeste i due terzi o la metà degli elettori, quando la lite è veramente fondata li trovereste facilmente.

Prego la Commissione e il Governo di voler mettere qualche maggior freno a queste liti; col richiedere una proporzione maggiore nei promotori dell'istanza, e col facilitare così il compito della Giunta amministrativa nell'opporci alle troppo facili questioni tra vicini.

Presidente. L'onorevole Vacchelli ha un emendamento aggiuntivo al primo capoverso:

« Le sentenze che saranno emanate non pregiudicheranno le azioni che volesse promuovere la legale rappresentanza del comune. »

Vacchelli. La nuova formola dell'articolo soddisfa al concetto che aveva ispirato la mia proposta aggiuntiva, quindi vi rinunzio.

Presidente. L'onorevole Bonasi aveva presentato un emendamento.

Bonasi. Vi rinunzio.

Presidente. L'onorevole Luchini Odoardo non è presente.

Onorevole Ercole, Ella aveva un articolo aggiuntivo 94 bis.

« Il creditore di un comune o di una provincia munito di titolo esecutivo deve notificarlo rispettivamente, nei modi stabiliti dal Codice di procedura civile, al sindaco del comune e al presidente della Deputazione provinciale, e, nello stesso termine, al prefetto della provincia. »

« Quando la provincia, o il comune, non provveda al pagamento, dietro invito ricevuto dalla Giunta provinciale amministrativa, questa iscrive d'ufficio, nel bilancio preventivo del comune, o della provincia, la somma necessaria pel pagamento del debito. »

Intende di svolgerlo?

Ercole. Io non ho fatto che aggiungere le parole che sono scritte in tutte le altre leggi: "sentito il consiglio di Stato."

Ma ho già dichiarato che siccome la Commissione non l'accetta, così non v'insisto.

Di San Donato. Onorevole presidente, qual'è l'articolo che si discute?

Presidente. L'articolo 94 del disegno di legge della Commissione.

Di San Donato. In questo caso debbo pregare la Camera che, come ha dato l'ostracismo ieri agli avvocati, così lo dia a quest'articolo che darà luogo ad un numero rilevante di cause.

Presidente. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Confesso che non comprendo abbastanza bene il significato e la portata di questo articolo e desidero perciò qualche schiarimento dall'onorevole relatore.

Secondo la legge comunale, i comuni e le provincie non possono prendere deliberazioni in materia politica e quando, violando la legge, prendano delle deliberazioni di questa natura, le deliberazioni stesse debbono essere annullate dal prefetto, e se il prefetto non fa il suo dovere, il Ministero deve richiamarlo.

Ora accade sovente che i comuni e le provincie adottino delle deliberazioni in materia politica per lodare ed incensare i ministri.

Io desidererei sapere se l'azione pubblica può impedire queste cose.

Vorrei inoltre un altro schiarimento. Quando, ad esempio, un'amministrazione provinciale non proceda bene e si fa un'inchiesta e da questa risultano gravi irregolarità, che non sono pubblicate, perchè gli elettori rimangano al buio nel nominare i loro rappresentanti e quando il Governo fa questo per tener le cose sospese, ed esercitare quindi delle influenze, si potrà, domando io, adottare quest'azione pubblica?

Che cosa voglia dire quest'azione pubblica io non la intendo.

A me fa gran meraviglia vedere che i comuni non possono far liti quando non vi siano autorizzati, e che poi altri le facciano per conto loro con grave dispendio.

Confesso che, con questo caldo, con queste discussioni tumultuarie, non ho più l'intelligenza molto chiara e perciò desidererei degli schiarimenti in proposito.

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava, relatore. L'onorevole Sonnino Sidney

dovrebbe ritirare la sua proposta, poichè ci sono già garanzie sufficienti che debbono soddisfarlo.

Ciascun contribuente può intentare un'azione, ma deve riportarne l'autorizzazione dalla Giunta amministrativa. Ora come volete che questa autorizzi l'azione senza vedere se c'è qualche cosa di vero e di serio nella domanda? Se noi non avessimo stabilita questa garanzia della Giunta amministrativa, comprendo come avrebbe potuto derivarne una fonte di liti per l'amministrazione. Ma qui vi è la garanzia della Giunta amministrativa prima, ed in secondo luogo v'è il rischio e pericolo del contribuente. E giacchè parlo di questo rischio, rispondo all'onorevole Toscanelli che il comune non ha mai da perdere, poichè esso interviene in causa solamente per ordine del magistrato onde il suo intervento addiviene obbligatorio.

Talmentechè se esso anche soccombesse, chi è responsabile della spesa è il contribuente che ha voluto far la lite a suo rischio ed a sua spesa, e non mai il comune. Abbiamo poi voluto nella nuova forma dell'articolo togliere ogni equivoco, ed abbiamo detto: che "quando l'autorità giudiziaria ordina l'intervento del comune, allora si forma il giudicato sulla questione che viene dinanzi alla medesima." Ma ripeto che il comune non corre mai rischio alcuno circa la spesa.

Presidente. Onorevole Sonnino, mantiene la sua proposta?

Sonnino Sidney. Sì.

Presidente. La proposta dell'onorevole Sonnino è la seguente: all'ultimo capoverso dell'articolo 94, alle parole "di un decimo degli elettori," sostituire le parole "di due terzi degli elettori."

Presidente. Metto a partito questa proposta dell'onorevole Sonnino.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata).

Metto a partito l'articolo 94 come è proposto dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 95 che diverrà 94.

"È data facoltà al Governo del Re sentito il Consiglio di Stato:

1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, e delle altre che l'hanno modificata;

2° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali

verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

3° Di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali.

4° Di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessario alla esecuzione della presente legge. »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Moneta.

Moneta Scusi, onorevole presidente, io non ho chiesto di parlare, ho solo scritto a lei che apponava la mia firma all'emendamento proposto dall'onorevole Fagioli ed altri deputati.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Ercole, Ella aveva proposto un emendamento.

Ercole. La Commissione l'ha accettato?

Lacava. La Commissione ne ha tenuto conto.

Presidente. La Commissione lo ha accettato; vede, onorevole Ercole, che si tien conto dei suoi emendamenti. (*Si ride*).

Onorevole Cucchi Luigi, insiste nell'emendamento che Ella aveva presentato a questo articolo?

Cucchi Luigi. Se il Governo e la Commissione non credono necessario che si dica qualcosa intorno al regolamento da pubblicarsi, va da sè che io lo ritiro.

Presidente. Gli onorevoli Fagioli, Vendramini, Badaloni, Pascolato, Guglielmini, Chiaradia, Di Broglio, Mel, Andolfato, Marzin, D'Arco e Moneta hanno proposto questo articolo aggiuntivo:

« Di surrogare nelle provincie del Veneto e di Mantova ai distretti amministrativi, che vengono aboliti, i circondari amministrativi in numero corrispondente alle esigenze del servizio.

« Colla pubblicazione del testo unico di cui si parla nel paragrafo 1, del presente articolo, restano abolite tutte le modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A, emanate per le provincie del Veneto e di Mantova. con la disposizione Sovrana del 2 dicembre 1866, numero 3352. »

La prima parte mi pare che sia accolta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fagioli.

Fagioli. Io debbo ringraziare la Commissione la quale, nel nuovo testo dell'articolo 95, ora 94, ha accettato la parte sostanziale dell'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre in unione a

parecchi altri colleghi; ne sarebbe stata perciò eliminata la seconda parte la quale riguardava in sostanza la sistemazione degli istituti degli esposti delle provincie Venete e di Mantova, le quali mancavano di una disposizione di legge che vi stabilisca la competenza passiva. Ma siccome l'onorevole presidente del Consiglio, rispondendo a vari oratori nella discussione generale, dichiarò che intendeva di presentare un disegno di legge al riguardo, così io prendo atto con piacere delle sue dichiarazioni e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marin.

Marin. Mi associo anch'io alle parole dell'onorevole Fagioli; prego soltanto l'onorevole presidente del Consiglio di mantenere la sua parola, altrimenti ne verrebbe per conseguenza che parecchi comuni e distretti delle provincie Venete e di Mantova non avrebbero alcun beneficio dalle disposizioni di questa legge, il che sarebbe una enorme ingiustizia.

Presidente. Verrebbe quindi l'emendamento dell'onorevole Vacchelli.

Vacchelli. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora non essendovi alcuna nuova proposta metto a partito l'articolo 95 che diventa 94.

(*E approvato*).

Ora verrebbe il 95.

Crispi, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà (*Segni di attenzione*).

Crispi, ministro dell'interno. Ora dunque verrebbe l'articolo 95. Io ho detto della necessità di quest'articolo, quando ho parlato nella discussione generale.

Secondo la legge di pubblica sicurezza, oggi in vigore, all'articolo 67 è scritto:

« Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità, o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non validi al lavoro che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'autorità municipale un certificato di indigenza e di inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il visto dell'autorità politica del circondario, varrà per l'indigente come permesso di mendicare nel territorio del circondario stesso. »

Questo articolo lo censurai gravemente, e non ho ragione di ricredermi delle censure da me

pronunciate. Lo ritengo come un avanzo niente civile della nostra vecchia legislazione.

Noi abbiamo in Italia 688 ospizi di carità e di mendicizia, dove sono ricoverati nientemeno che 37,100 individui inabili al lavoro e poveri che non ricevono mezzi di sussistenza dalla pubblica autorità. Si tratta nientemeno che di 130 individui per ogni 100,000 abitanti! Non abbiamo però una statistica esatta di coloro i quali, ai termini dell'articolo 67, del quale vi ho dato lettura, mendicano autorizzati dall'autorità politica.

Nella nuova legge per la pubblica sicurezza, che è sotto il vostro esame, e che al riprendersi dei lavori sarà da voi discussa, e spero approvata, l'articolo è mutato. Io non ammetto la mendicizia legale, la mendicizia autorizzata. Certamente quell'articolo non può star solo, ed è necessario che sia provveduto al modo, come gli individui i quali non sono ricoverati negli istituti di carità, debbano vivere.

Il mio concetto, spiegatovi l'altro giorno, è che l'obbligo sia dei comuni. Ma ove i comuni non possano o non credano potervi provvedere, sorge l'altra grande questione se debba provvedere lo Stato. In ogni modo l'Italia, dopo aver pensato ai feriti e inabili per le guerre, credo che debba pensare anche agli inabili al lavoro. Su questo io mi sono pronunziato più volte, e mi pare che non sia dubbio, che noi dobbiamo pensare a questi infelici.

A non rendere lunga la discussione, e senza abbandonare alcuna delle mie idee, io rinvio al giorno in cui discuteremo la legge sulla pubblica sicurezza il modo come provvedere a questa grande ingiustizia sociale. (*Bravo!*)

Avremo tre o quattro mesi di tempo per poter meglio meditare la grave questione; potremo chiedere alle autorità locali una statistica dei mendicanti, potremo vedere insomma quale sia la somma che debba mettersi a carico dei Comuni o a carico dello Stato.

Dopo ciò, per questi motivi, ritiro l'articolo. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio viene soppresso l'articolo 95. In questo modo l'articolo 94, già votato, diventa l'ultimo della legge.

Toscanelli. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Toscanelli. Prego l'onorevole presidente del Consiglio di preoccuparsi ancora dell'infanzia abbandonata, e di coloro che, pur essendo abili al lavoro, non possono vivere in alcuni tempi del-

l'anno se non mendicando, perchè non trovano da lavorare.

Anche questa questione deve essere studiata non meno della prima.

Coccapieller. Domando di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Ne ha facoltà.

Coccapieller. Quando io ebbi l'onore di presentare il mio disegno di legge per i veterani, per i reduci e per l'infanzia abbandonata, credetti quasi d'interpretare le idee del presidente del Consiglio.

Il disegno venne innanzi alla Commissione incaricata di riferire sul medesimo, nella quale alcuni deputati furono favorevoli, altri contrari.

Io feci del mio meglio perchè il disegno venisse realmente accettato dalla Commissione: l'onorevole presidente della Commissione scrisse allora al presidente del Consiglio ed il presidente del Consiglio, onorevole Crispi, a sua volta con lettera al presidente della Camera mi domandò schiarimenti; ed io ho presentato or sono quattro giorni al presidente della Camera una risposta molto concreta tanto per i veterani e reduci, quanto per l'infanzia abbandonata. Anzi vi dirò di più che con le mie deboli forze sabato gli onorevoli colleghi... (*Sabato! ooh!*) riceveranno un opuscolo dove troveranno schiarimenti sulla questione che ho accennata, e che spero l'onorevole presidente del Consiglio vorrà quanto prima risolvere.

Ho fiducia dunque che al riaprirsi della Camera si vorrà riparare finalmente quanto la moderna civiltà più non permette di tollerare.

E così non si vedranno più mendicare per le vie di Parigi e di Londra uomini rivestiti di una lacera camicia rossa con le medaglie al valore militare sul petto.

Mi rimetto alla decisione del presidente del Consiglio su questo articolo 95 e spero che nella sessione futura sarà deciso questa importantissima questione che riguarda la civiltà e più che la civiltà l'umanità. (*Bravo!*)

Presidente. Ora rimangono diverse proposte aggiuntive e rimane l'articolo 22 che, come la Camera rammenta, è rimasto sospeso. Crede la Camera di procedere oltre nelle diverse proposte, che pure devono essere esaurite?

Voci. Sì! Sì!

Presidente. O preferisce definire l'articolo 22?

Voci. Il 22!

Presidente. La Commissione è pronta a riferire sull'articolo 22?

Lacava, relatore. Sì signore.

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli deputati. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Lacava, relatore. La Commissione, come già vi

dissi altra volta, propone una nuova formula dell'articolo 22 nella quale vi è la rappresentanza, come si dice, delle minoranze; cioè dà il diritto a ciascuno elettore, quando si tratta di votazioni di oltre cinque consiglieri, di votare per un numero limitato di candidati, vale a dire per quattro quinti.

Questa nuova formula è sotto gli occhi vostri e quindi non c'è bisogno che la Commissione lungamente si estenda su di essa. Solamente avverte che con la deliberazione presa circa i mutui comunali e provinciali e circa il vincolo dei bilanci oltre cinque anni, e con le altre disposizioni che riguardano spese facoltative, già la Camera ha deliberato il sistema dei due terzi dei consiglieri e quello della doppia lettura. Ora nei due terzi dei consiglieri si trova già stabilito un principio che viene a garantire le minoranze.

La Commissione aggiunge tutte queste osservazioni, perchè essa deve esporre lealmente tutta la sua opinione circa la nuova formula dell'articolo 22; onde ha voluto ricordare alla Camera che vi sono questi due articoli già votati prima di venire alla votazione dell'articolo 22, articoli che garantiscono le minoranze. Con ciò non intende dire di abbandonare la nuova redazione, poichè essa la mantiene come l'ha formulata.

Presidente. Dunque la Commissione mantiene la sua formula?

Lacava, relatore. La mantiene.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare per una questione pregiudiziale.

Lazzaro. Se la Commissione rinunzia alla sua formula, la mia pregiudiziale non ha ragione di essere; se poi la Commissione vi insiste, io sollevo la questione pregiudiziale e ne dirò le ragioni.

Lacava, relatore. La Commissione mantiene la nuova formula, l'ha già dichiarato.

Presidente. Onorevole Lazzaro, fa la questione pregiudiziale, o no?

Lazzaro. Parlo per la pregiudiziale.

Io credo che la questione contenuta nell'articolo non possa più discutersi per le seguenti ragioni.

La Camera ha votato già, con l'articolo 66, una facoltà straordinaria, che si dà a una minoranza, poichè ha deciso che certi contratti di mutui, e le concessioni, e altre deliberazioni di grandissima importanza non possano approvarsi, se non con la maggioranza di due terzi dei voti.

Data questa garanzia alle minoranze, io credo

che la proposta della Commissione non abbia più ragione di esser discussa.

Io quindi prego Ministero e Commissione di abbandonarla, anche perchè essendo ora noi al termine della legge, essa potrebbe sollevare una discussione importantissima, che Dio sa quando finirebbe.

L'abbandono di questa proposta, avrà, ne sono certo, il suffragio della grande maggioranza della Camera.

Presidente. A termine dell'articolo 37 del regolamento, quando si solleva la questione pregiudiziale, due deputati possono parlare in favore, compreso il proponente, e due contro. Poi la Camera deve decidere sulla pregiudiziale.

Avverto però che la pregiudiziale deve essere limitata alla nuova formula dell'articolo 22, perchè dell'articolo 22, qualche cosa è necessario che rimanga.

Lazzaro. Precisamente!

Presidente. Dunque se nessuno chiede di parlare contro la pregiudiziale...

Torraca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca. Fo una semplicissima osservazione, per ora, contro la pregiudiziale messa innanzi dall'onorevole Lazzaro. L'onorevole Lazzaro dice: c'è già una garanzia per le minoranze; perchè, dovendosi le più gravi deliberazioni, secondo l'articolo 66 votato ieri, prendere da due terzi di consiglieri c'è l'altro terzo che vi si può opporre. Ma questa è una ipotesi. L'altro terzo vi potrà o non vi potrà essere; e noi vogliamo appunto o una garanzia la quale faccia sì che se non un terzo, una qualche minoranza vi sia. Quindi, non regge affatto questo argomento dell'onorevole Lazzaro (*Benissimo!*) E non regge nemmeno l'altro che dice: saremmo all'ultimo, se non ci fosse l'intoppo di questa questione. Siamo già all'ultimo. Discutiamo ancora un poco; la Camera delibererà, e presto saremo in porto.

Io, dunque, mi oppongo alla pregiudiziale dell'onorevole Lazzaro. (*Commenti animati.*)

Genala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Genala. Dopo le parole dette dall'onorevole Torraca, non aggiungerò altro. Soltanto mi sembra che l'argomento svolto dall'onorevole Lazzaro non abbia per nulla il carattere di pregiudiziale.

Simeoni. Può parlare uno solo contro la pregiudiziale.

Genala. D'altronde, io credo che noi potremo

discutere brevemente e risolvere anche quest'altra questione.

Simeoni. Ma può parlare uno solo contro la pregiudiziale.

Presidente. Due, onorevole Simeoni! Ella non conosce il regolamento! Se si pigliasse la pena di leggerlo, vedrebbe che due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore della pregiudiziale, e due contro. È inutile, onorevole Simeoni, che Ella mi faccia osservazioni che non merito!

Ora, verremo ai voti.

L'onorevole Lazzaro propone alla Camera la pregiudiziale sull'articolo 22, così come è proposto dalla Commissione nella nuova formula. Il che vorrebbe dire che, quando la Camera adottasse la pregiudiziale, rimarrebbe per testo l'antica formula della Commissione. (*Commenti*).

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, presidente del Consiglio. (*Segni d'attenzione*). Il Ministero si astiene dal votare. Lascia la Camera libera di approvare, o no, la pregiudiziale; o, in altri termini, libera di votare se debba, o no, passare alla discussione dell'articolo 22, così come fu redatto ora dalla Commissione.

Presidente. Metto a partito la pregiudiziale.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Baccarini, le osservo che più di due non possono parlare.

Ha facoltà di parlare.

Baccarini. A me preme poco della nuova forma dell'articolo, sulla quale si vuole ora votare la pregiudiziale, ma a me preme assai dei diritti riservati dallo Statuto ai deputati. Non capisco come si possa mettere la pregiudiziale sopra gli emendamenti ad un articolo del disegno di legge. Ognuno di noi ha diritto di presentare le varianti che crede, e nessuno può presentare la pregiudiziale sopra un emendamento. (*Bravo! Benissimo!*)

Lazzaro. Domando di parlare sulla posizione della questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Io credo che la pregiudiziale si possa sempre presentare... (*Rumori*)

Presidente. Non si può fare una discussione.

Lazzaro... e siccome io ho creduto che la questione sia stata già pregiudicata dall'articolo 66, così ho ritenuto, e ritengo, che sia da ammettersi la questione pregiudiziale.

Presidente. Prego la Camera di ritenere che la

questione pregiudiziale è così definita dall'articolo 37 del regolamento.

“ La questione sospensiva, quella cioè che rinvia alla Commissione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione generale della legge: ma quando questa sia già principciata, devono essere sottoscritte da 15 deputati. ”

Roux. Chiedo di parlare su l'ordine della discussione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Roux ha facoltà di parlare.

Roux. Io vorrei pregare l'onorevole Lazzaro di leggere l'articolo 66, e vedrebbe che là si accenna alla questione dei mutui, che ha poca relazione con quella della rappresentanza delle minoranze.

Presidente. Non entri nel merito.

Roux. Ho finito.

Presidente. Metterò a partito la proposta pregiudiziale, che non si debba discutere, cioè, il principio a cui s'informa la nuova formula dell'articolo 22, salvo il diritto d'emendamento che, è sancito dallo Statuto.

Chi è d'avviso d'approvare la proposta pregiudiziale, è pregato d'alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, la proposta pregiudiziale non è ammessa.*)

Passeremo dunque alla discussione dell'articolo 22 sulla nuova formula proposta dalla Commissione.

Adamoli, segretario, legge.

“ Art. 22. Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

“ Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero eguale ai 4 quinti dei consiglieri da eleggere.

“ Qualora questo numero di 4 quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

“ L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

“ Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare. ”

Presidente. Su quest' articolo è iscritto a parlare l'onorevole Guicciardini.

(Non è presente).

L'onorevole Bonasi?

(Non è presente).

L'onorevole Sonnino?

Sonnino Sidney. Il mio è solo un emendamento che concerne l'ammissibilità delle schede stampate; è identico quindi a quello presentato dall'onorevole Baccarini.

S'egli quindi mantiene il suo, io ritiro il mio.

Crispi, ministro dell'interno. Ma se fu già respinto!

Presidente. L'onorevole Figlia?

(Non è presente).

L'onorevole Genala ha facoltà di parlare.

Genala. Comprendo il desiderio della Camera di portare a termine questa lunga discussione, e sarò quindi brevissimo. La proposta della Commissione è stata preceduta da tre altre sullo stesso argomento, presentate, la prima dall'onorevole Carmine, che siede su quei banchi (*Destra*), la seconda dall'onorevole Torraca, e la terza dagli onorevoli Pantano, E. Ferrari e Baldoni; e sarà forse seguita ancora da altre.

Nella nostra legislazione abbiamo già quest' istituto del voto limitato, introdotto nella legge elettorale politica insieme allo scrutinio di lista. (*Commenti. — Interruzioni dall'estrema sinistra*) Nacquero insieme, ripeto, e il voto limitato fu chiamato un correttivo o un miglioramento dello scrutinio di lista. E mi riservo di dimostrarlo, udite le obiezioni di coloro che mi hanno interrotto senza ragione.

Per ora dunque mi limito a dire che, comunque la proposta della Giunta non sia fra quelle che possano dirsi perfette, nondimeno ha per sé i precedenti legislativi, ha per sé una profonda ragione di giustizia, ha per sé un criterio di grande utilità politica ed in questo caso amministrativa; onde confido che la Camera vorrà approvarla.

Confido parimenti che il Governo non vorrà combattere una proposta di questa natura; e poichè mi si avverte che l'onorevole presidente del Consiglio lo ha già detto, lo ringrazio fin d'ora.

Io comprendo la sua personale posizione. Egli

nel 1882 combattè il voto limitato; lo combattè per le elezioni politiche, adducendo come principale ragione che, dati 135 collegi, le minoranze che rappresentano davvero un partito politico se possono cadere in taluni collegi, possono in compenso vincere in altri; e di ciò citava molti esempi.

Se non che questa ragione fondamentale da lui addotta per le elezioni politiche, non calza più nelle elezioni comunali dove il comune non è diviso in collegi, ma forma un collegio solo.

Se la maggioranza è compatta e se fa una lista unica sulla quale concentra i suoi voti, è assolutamente impossibile che altri, fuorchè i suoi, riescano ad entrare nel Consiglio.

Ed allora è inutile sperare con l'onorevole Lazzaro che siano una garanzia per la minoranza voti dei due terzi dei consiglieri, richiesti per la contrazione dei mutui; giacchè quando nessuno della minoranza è dentro al Consiglio comunale, che garanzia può essere per questa l'obbligo dei due terzi dei voti?

Noi, o signori, con la rappresentanza della minoranza aggiunta allo scrutinio di lista miglioriamo la legge. Potrei ripetere ciò che diceva maestrevolmente l'onorevole Zanardelli, che fu relatore della legge elettorale politica e che ora, come allora, siede sul banco dei ministri e regge il portafoglio della giustizia: col voto limitato abbiamo migliorato lo scrutinio di lista. Ed io credo questo un concetto perfettamente giusto.

Ora, nella legge comunale noi abbiamo grandi interessi da tutelare: abbiamo il bisogno di un sindacato costante nelle amministrazioni, di un sindacato fatto non solamente con dei congegni di tutela o con Giunte superiori o con revisioni di contabilità o simili, ma con un controllo vivo, presente e continuo, nato dalla stessa elezione; abbiamo bisogno insomma di consiglieri che discutano i criteri delle amministrazioni, che ne vedano e ricerchino ogni lato, non soltanto quando la deliberazione è presa, ma anche prima che la deliberazione sia presa; che concorrano ad esaminarla profondamente, che concorrano ad impedire che talune deliberazioni si prendano, ed anche, alle volte, che siano neppure proposte.

La forza della discussione, (che è la forza dei regimi rappresentativi, politici od amministrativi che sieno) sta appunto in questo: nell'obbligare coloro che comandano perchè rappresentano, e giustamente, il partito di maggioranza, nell'obbligarli dico a meditare su ciò che stanno facendo. So non è provocata e sostenuta da chi abbia opinioni diverse dalla vostra, una discussione seria

non la farete mai; le cose si accomodano in famiglia; e nelle amministrazioni municipali, in moltissime delle quali vive lotte non ci sono, basta talvolta la parola di un sol uomo per impedire un errore, basta la parola di un sol uomo per arrestare una deliberazione o un abuso.

Giacchè nel regime rappresentativo non bisogna solo considerare quello che vien fatto alla luce del sole. Accanto a quello che si vede vi è tutto quello che non si vede, ma che pure è della massima importanza.

Per me sta lì una delle funzioni principali che le così dette minoranze hanno nelle assemblee politiche ed amministrative. Io non la voglio una minoranza nella Giunta perchè questa è esecutiva; non la vorrei in coloro che hanno la responsabilità diretta del governo, perchè quelli debbono rappresentare la maggioranza del Consiglio; ma non dovete confondere la parte esecutiva con la parte, direi, consiliativa e rappresentativa. Sono due cose diverse, e vanno tenute distinte, come noi appunto le abbiamo nel nostro regime, distinte. Mentre i deputati sono nominati dai collegi in ogni parte del paese coll'intento di far rappresentare nella Camera tutte le forze vive e importanti, il Governo non è che il rappresentante della maggioranza. Ma affinchè sia rappresentante legittimo, affinchè la maggioranza sia vera, bisogna che risulti dal voto efficace di tutti gli elettori nel limite possibile, o per lo meno di quella massa di elettori che hanno una copia di interessi tali che è giusto, legittimo, doveroso, ed utile, che prendano parte all'amministrazione della cosa pubblica.

Ora, non è maggioranza la maggior parte di una sola parte. La maggioranza, come dice la parola stessa, è la maggior parte del tutto. Come mai dunque volete voi con un metodo elettorale far sì che i più abbiano tutto, gli altri niente? Date qualche cosa anche a questi altri; utilizzateli fin che sono minoranza, educateli; ammaestrateli, trascinandoli nella vita amministrativa come abbiamo fatto nella vita politica, fate che anch'essi ne sieno responsabili. D'altronde, anch'essi pagano le imposte che il Consiglio delibera.

Prendete ad esempio Milano. Voi avete nelle elezioni amministrative di Milano 10,000 votanti in favore del partito avanzato e ne avete 7,000 in favore del partito di minoranza. Ebbene, sarebbe giusto che soltanto quei 10,000 avessero dei rappresentanti e questi 7,000 nessuno? E così appunto potrà avvenire se non accettate l'emendamento della Giunta od un altro equivalente.

L'elezione politica di Milano ce ne dà la prova. Gli elettori hanno votato politicamente come voteranno amministrativamente. Ma nelle elezioni politiche avete almeno uno che vi rappresenta la minoranza, là non avete nemmeno quello. Ora io dico: è giusto, è equo, è conforme all'interesse di tutti che quei 7000 elettori (pei quali se prendessimo il coefficiente delle tasse che pagano al Comune otterremmo assai probabilmente una somma di imposta molto superiore a quella che grava sui 10,000 della maggioranza) è giusto, è equo, ripeto, escludere tutti questi dalla comune rappresentanza?

E notate, non si chiede di dar loro una rappresentanza che sia strettamente proporzionata alla loro forza numerica. L'emendamento della Giunta è molto più modesto, molto più ristretto; si accontenta di un quinto.

Ora dunque vedete quale è il nostro concetto; è di vera, alta giustizia: sieno rappresentati maggioranza e minoranza, o meglio abbiano voto efficace gli elettori di quella e gli elettori di questa, la maggioranza entri nel Consiglio con tutta la sua forza numerica; e anzi, con la cauta proposta della Commissione viene assicurato ad essa qualche cosa più di quello che strettamente le apparterebbe, per avere sempre salde amministrazioni.

Ma la maggioranza non sia sola ad imperare: accanto ad essa ci vuole la parola e il voto di coloro che sono di opposte opinioni o rappresentano opposti o diversi interessi, i quali con efficace azione possano evitare errori e abusi, costringere a più ponderate deliberazioni; esercitare un continuo sindacato sull'intera amministrazione comunale. Oggi sono gli uni in maggioranza; domani sono gli altri: è un'alternativa vicenda, naturalissima. Ma riesce di grave danno quando il mutare, anche per pochi voti, la minoranza in maggioranza, trae seco il mutamento di forse tutto il Consiglio.

Gli esclusi di ieri diventano i vincitori del domani; allora quasi per incanto, tutta la maggioranza è mutata. Ma è vero che è mutata tutta la volontà del paese? che tutti gli elettori di quel comune hanno mutato avviso? Niente affatto. La ragione è questa; che mentre invitate tutti gli elettori a votare, dicendo loro: venite, votate, è vostro dovere; ed essi vengono, votano, compiono il loro dovere; poi, pel modo come si contano i voti, dite agli uni: pigliatevi ogni cosa; agli altri: per voi nulla rimane.

A correggere questo errore mi sembra rivolto opportunamente l'emendamento della Giunta, il quale riassume i tre emendamenti presentati dai

varii lati della Camera. È imperfetto, ma ha il vantaggio di far vincere un principio, che potrà essere fecondo di buoni risultati e aprire la via ad una grande esperienza che sarà per tutti di utile ammaestramento.

E l'attitudine del Governo che rimane imparziale, e il fatto che una precedente legge consacra per le elezioni politiche questo metodo, e che il medesimo è stato già votato dalla Camera (come avvertiva l'onorevole relatore) in un precedente articolo di questo stesso disegno; tutto mi dà fiducia che la Camera, a grande maggioranza, vorrà accettare l'emendamento della Commissione. (*Benissimo! Bravo! — Vive approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Non l'avevo chiesta, ma poichè...

Presidente. Ma Ella è iscritto.

Cavallotti. No, non mi era iscritto e non aveva chiesto di parlare, ma ringrazio il caso che me ne offre il destro, poichè avrò modo di rettificare alcuni apprezzamenti; che credo meno esatti dell'onorevole Genala.

L'onorevole Genala ha detto in principio del suo discorso, che questo emendamento è richiesto in armonia al metodo già adottato, nella legge elettorale politica; che dobbiamo accettare il voto limitato, amministrativo perchè abbiamo il voto limitato politico.

Lo so, onorevole Genala, che ce l'abbiamo: ed è precisamente perchè l'abbiamo, e perchè l'esperienza del voto limitato l'abbiamo già fatta, è per questo, che se ora ce lo risparmiare, credetemi, renderete un servizio al paese, ed al regolare funzionamento delle libere istituzioni.

È perchè ne abbiamo abbastanza, col suffragio politico limitato, dei deputati di prima e di seconda categoria, che non vogliamo aver anche consiglieri di prima classe e di seconda, gli uni entrati per la porta grande del diritto, gli altri entrati per la porticina con l'artificio. (*Rumori e proteste a destra e al centro — Approvazioni a sinistra*).

I consiglieri rappresentanti della minoranza esercitano utilmente l'ufficio di voci libere del partito minore, solo quando gl'interessi che questo partito rappresenta, hanno una base vera qualsiasi, hanno una qualsiasi radice nella vita del Comune e riescono per la loro ragion d'essere per virtù propria ad aprirsi naturalmente e anche attraverso la maggioranza contraria, una via.

E l'esperienza che cosa v'insegna? che là dove le minoranze rappresentano realmente interessi

del Comune, là dove cioè esse meritano veramente il nome di partito, non c'è strapotenza di maggioranza, che impedisca a queste minoranze di schiudersi il varco.

E poichè l'onorevole Genala ha richiamato l'esempio di Milano, ebbene l'esempio di Milano è precisamente quello che gli dà torto.

Non voglio dir nulla di men cortese per il partito, che oggi spadroneggia nelle liste amministrative e nella vita amministrativa di Milano: certo è storico, che esso, sentendosi maggioranza, afferma questo suo diritto con una intransigenza assoluta e partigiana, che fu lodato dai più fanatici, che parve esorbitante agli spiriti equi del partito, ma che segna ad ogni modo un caso quasi unico, un estremo del limite al quale può giungere la intolleranza di partito nelle lotte comunali del nostro paese.

Ebbene, malgrado questa intransigenza rabbiosa, riconosciuta e, deplorata, ripeto, dagli stessi amici del partito (e vedo là l'onorevole Pullè che me ne potrebbe far fede) malgrado questa intransigenza, che non lasciava nelle liste neppur un posto in rappresentanza della minoranza avversaria, l'onorevole Mussi siede nel Consiglio comunale, e con la sua libera voce rappresenta e difende gli interessi e i sentimenti che Milano ha più cari e che non poterono all'urna prevalere col numero dei voti.

È così che le minoranze, quando han vita propria, naturale, che veramente s'allaccia con gli interessi della comunità, esercitano nobilmente ed utilmente il loro ufficio nel naturale svolgimento della vita comunale.

Specialmente nei centri maggiori, dove sono tanti e varii i ceti sociali, gl'interessi, le professioni, le fortune: e tutti necessariamente nella vita comune si incrociano, l'uno dall'altro dipendono, è fisicamente possibile, e lo domando a quanti conoscono la natura umana e la natura delle cose, è possibile, con un sistema di suffragio sì esteso, bandir dell'uno o dell'altro l'ostracismo assoluto? È materialmente possibile che a Milano (poichè l'onorevole Genala ha voluto citarla e l'esempio pratico rende più evidente la dimostrazione) che a Milano riescano 80 consiglieri, tutti d'un sol pezzo, d'un sol colore, rappresentanti un ordine solo di interessi e di idee; è possibile, vi domando che a Milano dove il grande commercio, la grande industria, la possidenza, l'aristocrazia, le classi esercenti, tutti rappresentano una parte integrante della vita stessa della città, un partito politico sia tanto poco serio, tanto sciocco ed incauto, da escludere dalla propria lista una sola di

queste classi, e da volersela inimicare? E se lo tentasse quanto potrebbe durar la violenza?

La rappresentanza di tutte queste varie classi s'impone, e poichè vari ne sono i sentimenti, così, volenti o nolenti, voi vedete apparire, farsi largo nei Consigli, una minoranza naturale. Ma se aggiungete a questa minoranza, che risulta spontanea dalla formazione delle liste, un'altra minoranza artificiale, voi ne farete a poco a poco una maggioranza artificiale contro la maggioranza naturale e vera.

Infine io ho detto l'altro giorno a questo riguardo e ripeto oggi che l'ufficio dei liberi ordini è di promuovere, di aiutare, non d'intralciare l'educazione vera e civile del paese. Io non credo che giovi a questa educazione il regolare per legge tutto ciò che si lega al sentimento, negli animi di liberi cittadini. Credo che i cittadini si educino obbligando le minoranze a faticare per vincere; e obbligando, abituando le maggioranze a sentire tutta la dignità e tutti doveri dell'essere tali; e primo fra essi quello di portare alle minoranze rispetto.

Quando le maggioranze nella lotta politica esercitano questo alto dovere di cortesia e di libertà, allora le lotte diventano miti, allora i partiti, pur combattendo, trovano nella lotta lo sviluppo fecondo delle idee e le passioni violente si tacciono davanti ai sentimenti dello interesse generale; quando invece le maggioranze abusano del loro diritto, si è sempre visto che sono le prime a pentirsene e una esperienza per esse dolorosa le riconduce per un'altra via al rispetto della libertà. Ma questo rispetto inculcato dall'esperienza sarà sempre più fecondo di quello, che voi strapperete loro con la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. La quistione, che si dibatte, a me pare che abbia una grande importanza. Però dopo i discorsi che avete udito in diverso senso dai nostri egregi colleghi Genala e Cavallotti, io non m'intratterò in merito sulla rappresentanza delle minoranze; io andrò direttamente all'applicazione di quel principio, non combattendolo perchè in materia di amministrazione io credo che tutti abbiano il diritto se non di far prevalere le proprie idee, almeno di controllare le azioni degli altri. (*Bravo!*)

AmMESSO dunque il principio, che a me pare un principio eminentemente liberale, la difficoltà la trovo nell'applicarlo per quei 6000 e tanti comuni, ai quali è rimasto il privilegio della tutela del Governo. Aggiungo che la questione per

me perde d'importanza, dopo che avete approvato, per questi 6000 e tanti comuni, che il Governo nomini lui il capo di quelle amministrazioni, dopo che avete approvato una composizione di Giunta con tali e tante attribuzioni, che non so veramente quale altra garanzia possa ricercarsi nell'interesse, non delle masse, ma dei singoli elettori. Mi pare poi che perda anche importanza, dopo l'approvazione dell'articolo 66, nel quale le precauzioni per la tutela degl'interessi, contro le deliberazioni anche delle maggioranze più forti, nei Consigli comunali, sono tali e tante che non so proprio che cosa si possa più ricercare, che non sia una esagerazione ed una limitazione soverchia alla libertà del voto.

Detto questo in linea generale, ripeto che la massima della Commissione è, in astratto, giustissima, e dichiaro anche che sono disposto a dare il mio voto favorevole all'articolo 66, purchè la sua redazione sia modificata in maniera da potere evitare gl'inconvenienti inevitabili, e molto frequenti, che con la presente dizione nasceranno. Ciò mi pare di poterlo provare con due casi pratici, fra i tanti che potranno sorgere.

Di quei sei mila e tanti comuni, dirò così, inferiori a 10,000 anime, moltissimi, anzi il maggior numero, non ha che 15 consiglieri da nominare. Or bene, nelle elezioni generali, ciascun elettore non può dare il voto a più di 12 candidati, secondo il sistema proposto dalla Commissione.

Ammettete, caso frequentissimo, che vadano alle urne 75 elettori; giacchè tante volte non arrivano a 40 nei piccoli comuni. Non c'è nessuna questione sui nomi, non c'è lotta nel paese; non ci sono partiti, come accade moltissime volte, checchè si voglia dire in contrario.

Ebbene, o signori, la votazione avviene a questo modo: 70 elettori votano per 12, nessuno vota per gli altri tre della maggioranza. Si sono dispersi dei voti, volete voi fare la minoranza dei voti dispersi? (*Voci: Eh! eh! — Rumori*)

Ecco quello che dovete prevedere, perchè accade tante volte. (*Rumori e commenti*)

Mi pare di giudicare esattamente; non mi pare d'essere fuori di carreggiata.

Un altro inconveniente, anche maggiore, al quale bisogna provvedere, è questo. Supponete, per esempio, che si debbano fare le elezioni parziali. Sono scaduti dieci consiglieri di quelli che appartenevano alla maggioranza nelle elezioni generali; ebbene, nelle elezioni parziali, questa maggioranza non può più eleggerne che otto: perchè due bisogna che li lasci alla minoranza. Sommate

tre o quattro di queste elezioni parziali, e finirete per aver distrutto l'effetto che volevate raggiungere con le elezioni generali: di lasciar solo alla minoranza tanti posti e non più. Non aggiungo altro. Gli inconvenienti ai quali ho accennato, mi pare che siano di una evidenza incontestabile. Pertanto, o la Commissione formula l'articolo in maniera che questi inconvenienti spariscono ed io do il mio voto favorevole; o non lo fa, ed io per le ragioni esposte non potrò approvare l'articolo. (*Benissimo! — Commenti*).

Voci. Ai voti!

Presidente. Onorevole Lazzaro... (*Ooh! Ooh!* — *Vivi rumori*).

Essendo chiesta la chiusura, la metterò a partito, riservando la facoltà di parlare ai deputati che hanno proposto emendamenti; per cui, è inutile tutto questo chiasso, perchè quelli che non parlano nella discussione generale, parleranno sugli emendamenti.

Marcora. Chiedo di parlare contro la chiusura.

Presidente. Ne ha facoltà.

Marcora. Io, certamente, non vorrei far perdere tempo alla Camera; ma, giacchè la Camera stessa riconobbe con recente deliberazione che la questione, ora in esame, presentava tanta gravità da richiedere il suo rinvio alla Giunta parlamentare, e da meritare un'accurata trattazione, non parmi giustificata una così sollecita chiusura della discussione. E, per verità, non parmi che le cose dette dai precedenti oratori, abbiano rispecchiato e considerato sufficientemente tutti i lati del problema.

L'onorevole Genala, infatti, ha infatti assai brevemente accennato ai diversi criterii che, a parer suo, giustificavano la proposta, indicandoli nei precedenti legislativi, nelle ragioni della giustizia, e nella utilità pratica ed amministrativa. L'onorevole Cavallotti ha pure brevemente esposto le sue opposte opinioni, ma ha considerata la tesi da un punto di vista generale e non ha esaminato particolarmente i criterii adottati dall'onorevole Genala, e soprattutto l'ultimo, che è il più importante e dal quale dovrebbe essere determinato il nostro voto.

Chiedo, pertanto, alla Camera che voglia consentire una maggior larghezza di discussione.

Presidente. Tanto più che si devono ancora svolgere tutti gli emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Promisi di lasciar libera la Camera nella votazione di quest'articolo 22. Nulladimeno

non posso forzare la mia coscienza, nè posso tacere alcune ragioni per le quali io non sono favorevole all'articolo 22. (*Bene! Bravo!*)

E siccome le ragioni che furono addotte contro di esso non mi sembrarono sufficienti, io sottoporro alla Camera pochissime considerazioni.

Non ritornerò agli argomenti svolti nel 1882, quando, discutendosi lo scrutinio di lista, combattei calorosamente la rappresentanza delle minoranze, che io ho ritenuto e ritengo un'offesa ai diritti della maggioranza, i quali sono la base dei governi rappresentativi. Comunque sia, io vi farò riflettere questo:

Prendiamo il caso di Roma. Sugli 80 consiglieri, 16 sarebbero abbandonati alla minoranza; quindi noi avremo 64 consiglieri che rappresenteranno la maggioranza, e 16 la minoranza.

I Consigli comunali si rinnovano per quinti.

Supponete, o signori, che nella estrazione il quinto di coloro che usciranno sia tutto della maggioranza. (*Bene! — Commenti — Rumori — Denegazioni*).

Ma, signori, guardate l'articolo qual'è; finchè non ne cambierete la base, voi non potrete altrimenti discutere!

Dunque ponete che il quinto estratto sia tutto della maggioranza.

Alle nuove elezioni, siccome si tratta della rinnovazione del quinto, e siccome, il vostro articolo ha disposto che il quinto dei nomi debba esser lasciato alla minoranza, questa, la quale non ebbe che un quinto nelle elezioni generali, comincia adagio, adagio ad aumentare il numero dei suoi rappresentanti (*Benissimo!*) e se questa ipotesi si realizza in tutti i cinque anni, la maggioranza ne sarà alterata (*Benissimo! — Vive approvazioni*), e la minoranza può divenir maggioranza. (*No! no! Sì! sì! — Rumori — Commenti vari*).

Vi dico questo, o signori, senza tener conto delle transazioni che si fanno qualche volta (*Bene!*) imperocchè nelle liste della maggioranza, come abbiamo visto più volte qui in Roma (*Bravo!*), sono penetrati individui avversi a noi e che in quest'anno soltanto restarono in minoranza. Guardate le conseguenze dunque del vostro sistema.

Il pericolo è grave, e ci vuole una grande prudenza politica.

Voi, signori, qualora il vostro articolo porti le conseguenze che vi ho accennato, affretterete, ad esempio, una radicale riforma nell'amministrazione della metropoli. (*Bene! Bravo!*)

A me non duole; questo è il mio antico pensiero, che manifestai fin dal 1870 quando si venne a Roma. (*Commenti in vario senso*).

Ma non vi affrettate.

Ed io fo appello all'onorevole Genala, al suo patriottismo, nel quale queste ragioni debbono far prevalere sentimenti che io non dubito egli abbia. Naturalmente il mio desiderio è che questi grandi pericoli si evitino. Lo invito quindi a pensare se non convenga che egli ritiri il suo emendamento o lo formuli in modo che siano evitati i pericoli cui ho accennato. (*Conversazioni animate su tutti i banchi*).

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

Presidente Onorevoli colleghi, facciano silenzio e prendano i loro posti.

Essendo chiesta la chiusura, la porrò a partito, salvo, se la Camera è di questo avviso, lo svolgimento degli ordini del giorno.

Genala. Io debbo parlare per fatto personale...

Presidente. Senta, onorevole Genala, se parla per suo conto. (*Rumori*).

Sospenderò la seduta perchè in mezzo ai tumulti non è possibile andare avanti.

Voci: No! no! (*Molti deputati occupano l'emiciclo*).

Presidente. Se i deputati stanno nell'emiciclo, non si può continuare.

Ella non ha diritto di parlare, non è la sua volta, onorevole Genala.

Se la discussione ha da continuare, la facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Ercole (*Vivi rumori*) e poi all'onorevole Carnazzi-Amari.

Ercole. Cedo all'onorevole Genala.

Presidente. Sta bene; allora, onorevole Genala, ha facoltà di parlare.

Genala. L'onorevole presidente del Consiglio ha rivolte a me invocando il mio patriottismo delle parole così gentili, che debbo senza indugio rispondergli; e comincio col ringraziarlo di quello che egli mi ha detto, e l'assicuro che se in me non fosse antica e profondissima la convinzione che mediante questa limitazione allo scrutinio di lista e più ancora, mediante l'affermazione di un principio vero, noi facciamo opera liberale e patriottica, non avrei il menomo ritegno ad arrendermi alla sua cortese domanda. Ma per verità non lo posso fare; e se a questo non mi conduce l'invito del presidente del Consiglio, molto meno lo potrebbero le varie obiezioni oggi accennate e già tante volte udite e tante volte confutate.

L'onorevole Crispi ha fatto un caso per dimostrare l'erroneità del metodo proposto dalla Giunta, ed ha detto: badate che l'articolo come è proposto ha un lato debole, ed è questo: che mentre nelle elezioni generali solo il quinto candidato è riservato alla minoranza, poi nelle elezioni par-

ziali può avvenire il caso, che le prime quattro estrazioni facciano uscire dal Consiglio tutti i membri della maggioranza. Di guisa che la minoranza introducendo nel Consiglio un quinto dei suoi candidati per ciascuna delle elezioni parziali può riuscire ad avere la maggioranza. Così si capovolge la situazione...

Voci. No! no! Sì, sì! (*Interruzioni e rumori*).

Genala. Ora, questa supposizione che per quattro anni consecutivi la sorte faccia uscire dal Consiglio tutti i membri della maggioranza e nessuno dell' minoranza, è improbabilissima, è anzi, praticamente impossibile.

Io potrei opporre un altro caso. Supporre cioè che fin dalla prima estrazione vengano estratti tutti i rappresentanti della minoranza: essendo cinque, in una estrazione sola potrebbero uscire tutti.

Ma io non credo che dobbiamo fondare le leggi su casi praticamente impossibili.

Nelle leggi, o signori...

Voci all'estrema sinistra. Ai voti! ai voti!

Genala ... noi dobbiamo tener conto soltanto dei casi probabili secondo l'andamento naturale delle cose come l'esperienza ce li apprende, e non dei casi impossibili a verificarsi.

Di diversità di disposizioni a seconda della diversità dei casi, onorevoli signori dell'estrema sinistra che non siete favorevoli al principio proporzionale, avete molti esempi in questa stessa legge. Voi avete l'elezione del sindaco in alcuni comuni, non l'avete in molti altri; avete congegni diversi secondo le diverse importanze e movenze degli organismi amministrativi.

E perchè questo? Perchè il Governo deve tener conto delle necessità di fatto; ed anche qui, dunque, teniamo conto delle possibilità naturali quali si presentano nel nostro paese.

Ma quand'anche avvenisse l'estrazione dei consiglieri nei primi quattro anni, come si è voluto supporre, è indubitato che in ogni caso la maggioranza rimane sempre maggioranza. (*Rumori all'estrema sinistra*) La minoranza non potrebbe arrivare che ad avere 28 consiglieri su 80, e questo per una volta, e per un solo anno, giacchè nel quinto anno sortirebbero tutti i primi eletti della minoranza, e nelle successive rielezioni il rinnovamento si fa per anzianità.

In realtà avremo questo risultato, che la forza numerica della minoranza non potrà variare che di poco al di là od al di quà del quinto (*Rumori*) ma che la maggioranza rimane sempre e sinceramente maggioranza.

Voci. Ai voti! (*Rumori — Bene! Bravo!*)

Genala. Inoltre, qualora il Governo lo credesse conveniente, non sarebbe forse impossibile imbussolare i nomi distintamente.

Voci. No! no!

Genala. Ma, ripeto, a me non par necessario, perchè le leggi vanno fondate sulle realtà, non sulle ipotesi impossibili ad avverarsi.

Una parola ancora all'onorevole Cavallotti.

Avendo io detto che l'esperimento fatto del voto limitato nella città di Milano conchiudeva in favore di esso, egli ha risposto che appunto quell'esempio mi stava contro.

L'onorevole Cavallotti ricordava dianzi certe parole da lui pronunziate nella discussione del 1882.

Cavallotti. Non ricordo quel discorso.

Genala. Si vede che quelle parole sono così fisse nel suo cervello, che ha potuto ripeterle ora con precisione senza nemmeno avvertirlo. Ebbene, io pure poco fa leggeva il suo discorso d'allora; nel quale, dopo le parole dianzi da lei ripetute, che cioè col voto proporzionale avremmo avuto deputati di due classi, di due categorie, i veri eletti dalla maggioranza e i deputati della tolleranza, soggiungeva: « E se mai qui alla Camera venisse qualcuno di questi deputati di 2ª categoria per parlare, io gli direi: taccia lei, che è entrato pel buco della chiave. »

Ebbene, per il buco della chiave a Milano sono entrati prima l'onorevole Correnti, il cui nome caro all'Italia cominciò a riflettere (*Interruzioni vivissime all'estrema sinistra*) nel 1848 sulle barricate di Milano nelle cinque giornate, e poi un altro deputato, l'onorevole Colombo, al cui elevato discorso fece plauso la Camera e resero omaggio parecchi dell'estrema sinistra. Sono deputati di seconda categoria per certo non inferiori a quelli della prima.

Questo esempio spiega il perchè noi desideriamo che tutte le opinioni sieno rappresentate così nei Consigli politici come nei Consigli amministrativi. Noi moviamo da un concetto di giustizia, non di partito. Il criterio che ci muove è superiore ai partiti; in un luogo giova agli uni, in un altro giova agli altri; con l'avvicinarsi dei tempi giova via via a coloro che senza di questo sarebbero battuti, esclusi, condannati al pagare e condannati anche al silenzio. La qual cosa non crediamo conforme nè ai principii di una libertà vera, nè ai principii della vera uguaglianza rappresentativa, nè a quelli dell'efficace, costante, vigile controllo sull'amministrazione comunale. (*Bravo! Bene! — Applausi.*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo domandata la chiusura, la pongo a partito; riservando facoltà di parlare a quelli che hanno presentato emendamenti per svolgerli, quante volte sieno appoggiati.

Chi approva la chiusura si alzi.

(*È approvata.*)

Cavallotti. Io avevo chiesto di parlare per fatto personale. (*Vivi rumori.*)

Presidente. Accenni il fatto personale. (*Rumori.*) Se si vuol rimandare a domani.

Voci. Sì! sì! No! no!

Cavallotti. L'onorevole Genala ha citato alcune parole del mio discorso relativo alla rappresentanza delle minoranze, ma ne ha alterato, certo involontariamente, il senso, il quale è precisamente il rovescio di ciò, che l'onorevole Genala mi ha voluto far dire.

Io voleva dire questo, che appunto lo stabilire questo vostro sistema delle maggioranze e delle minoranze crea deputati e consiglieri, i quali, per la loro forza morale, per gli interessi che anche come minoranza rappresentano, potrebbero farsi strada e decorosamente da sè, (*Rumori*) crea loro, dico una posizione morale umiliante, che non meritano.

Ed espone a far parere mortificantemente riusciti " per il buco della chiave " uomini di valore che riuscirebbero lo stesso, per virtù propria, e per ben altre vie. Questo significano le mie parole, che l'onorevole Genala citò: e questo è il frutto del metodo vostro, di umiliare e screditare quelle stesse minoranze, che dite di difendere. (*Approvazioni a sinistra, vivi rumori a destra.*)

Presidente. L'onorevole Pantano ha un emendamento....

(*I deputati conversano animatamente nell'aula.*)

Voci. A domani! a domani! No! no!

Presidente. Riprendano i loro posti. Non si discute in mezzo ai tumulti; (*Benissimo!*) Dichiaro che se la Camera non mantiene la calma sciolgo la seduta. (*Bravo! Bene!*)

Domando se l'emendamento Pantano sia appoggiato.

(*E' appoggiato.*)

L'onorevole Pantano ha facoltà di svolgerlo.

Pantano. Onorevole presidente; alla impazienza della Camera, si unisce oggi la condizione mia di salute, per cui sarò brevissimo.

Io non posso sottrarmi allo svolgimento, sia pure in modo sommario, del mio ordine del giorno, perchè sono apostolo impenitente della

rappresentanza delle minoranze, e reputo che il concetto giuridico della legittimità del 50 più uno investito del diritto di dominare completamente sui 49, rappresenterà un modo relativamente plausibile di rappresentanza, ma porterà sempre con se lo strascico del vizio oligarchico. Egli è perciò che io ammetto la rappresentanza delle minoranze tanto nell'elettorato politico quanto in quello amministrativo. Nè parmi d'altra parte che lo avere introdotto la rappresentanza delle minoranze nella legge elettorale politica in modo imperfetto, non corrispondente al suo vero concetto, possa o debba autorizzarci a combattere, solo per questo, la convenienza e la giustizia della rappresentanza delle minoranze nella legge amministrativa, soprattutto quando è applicabile sopra un'unità di forma e di esplicazione come sarebbe stata la rappresentanza delle minoranze politicamente, se applicata in tutta la nazione col sistema del quoziente.

Premessa questa semplice osservazione di ordine generale vengo subito al mio emendamento.

Io ho proposto una formula, la quale dissente sostanzialmente da quella proposta dalla Commissione. Pregho l'onorevole Lacava di volermi ascoltare, perchè vengo a confrontare il nuovo testo dello articolo da lui proposto.

Io dissento da lui in questo: che io ho proposto la rappresentanza delle minoranze indistintamente ed effettivamente per tutti i comuni d'Italia. Il mio emendamento dice: ogni elettore ha diritto di scrivere soltanto quattro quinti dei nomi dei consiglieri che si debbono eleggere. Invece la Commissione vi propone che laddove il numero degli eleggibili non arriva a cinque, si debbano scrivere tanti nomi per quanti sono i consiglieri da eleggere.

Proponendo tale emendamento io mi riserbavo di spiegare alla Camera, come ora faccio, in che modo sia possibile l'applicazione della rappresentanza a tutti i comuni, senza venire meno al principio del 1/5.

Il mio pensiero è questo: che si voglia modificare l'articolo 611 della legge 20 marzo 1865 abilitando i comuni da 3 a 10 mila anime che sono attualmente chiamati ad eleggere 20 consiglieri, ad elegerne d'oggi in avanti 25, ciò che non crea alcuna sproporzione con gli altri comuni, se si fa un esame esatto dei consiglieri assegnati a ciascun comune in ragione della rispettiva popolazione. Ora l'articolo della Commissione viene a concedere esclusivamente questo diritto ad appena 390 comuni fra medi e grandi, tagliandone fuori 7905.

Ma dove va a rifugiarsi allora il concetto di equità?

La proposta mia verrebbe ad eliminare provvisoriamente soltanto i comuni dalle 3000 anime in giù, che poco per volta verrebbero poi acquistandosi; ma farebbe entrare nell'ambito del nuovo diritto in modo completo le minoranze di quella grande massa di comuni fra i 3 ed i 10 mila abitanti, dove c'è la media del movimento della vita nazionale.

La Commissione in questo modo ci viene a proporre una legge la quale non soltanto non risponde al sentimento di giustizia distributiva, ma viene a chiudere le porte alla rappresentanza della minoranza dove più ce n'è bisogno, perchè a mio modo di vedere, checchè ne dicano coloro i quali dei piccoli comuni hanno un'idea sbagliata, se una necessità c'è di controllo di minoranze, essa è proprio nei piccoli centri, perchè malgrado l'allargamento del voto politico, malgrado l'allargamento del voto amministrativo le oligarchie della possidenza s'impongono e s'imporranno ancora per lungo tempo nelle piccole circoscrizioni, dove alle intelligenze operose ma libere, e alle classi proletarie non è dato che di entrare assai raramente nei Consigli.

È in questi piccoli Comuni che succedono tutte quelle deliberazioni per alzata di mano, dove il Sindaco per tutta discussione dice: chi approva si alzi; nessuno dice niente, ed egli: è approvato.

Invece nelle grandi e nelle medie città voi avete il controllo dell'opinione pubblica, dei giornali, avete l'infiltrazione delle minoranze attraverso nomi che per patriottismo o per ingegno o per dottrina s'impongono a tutti i partiti. E là è minore il bisogno, mentre invece è maggiore nei piccoli paesi.

Ora se la vostra proposta viene a dare il voto alle minoranze nelle grandi e nelle medie città, per contenderlo alla grande massa dei piccoli paesi dove io credo che possa essere veramente utile, io questa restrizione non l'accetto.

Per cui se la Commissione è di opinione che si debba attuare questo concetto per tutti i comuni dalle 3000 anime in su, con quella modificazione che io ho proposto di elevare a 25 i consiglieri eleggibili, allora io ed i firmatari della proposta mia voteremo favorevolmente; se invece questo concetto si limitasse a dare il voto alle minoranze nelle medie e nelle grandi città, dando l'ostracismo invece ai piccoli ma numerosi comuni italiani, per conto mio non intendo prestarti a tutti questi dimezzamenti, che di dimezzamenti già assai ne abbiamo fatti in questa

legge. Se un concetto di giustizia deve entrare, deve entrare intero malgrado tutti i momentanei inconvenienti, malgrado i piccoli partiti che se ne possono trarre. Io rifuggo dalle piccole transazioni che potrebbero anche essere delle mistificazioni e che rappresenterebbero in questo caso non già il trionfo di un diritto ma una nuova forma di privilegio: una specie di oligarchia di città portata in sussidio alla vecchia oligarchia di classe.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Che voti! Dal momento che ci sono degli emendamenti bisogna svolgerli. L'unica proposta che possono fare è che la discussione continui domani.

L'onorevole Baccarini ha già svolto la sua proposta.

Voci. A domani!

Presidente. Se si fa la proposta di rimandare a domani, consulterò la Camera.

L'onorevole Brunialti è presente?

(Non è presente.)

Onorevole Sonnino?

Sonnino Sidney. Rinunzio a svolgere il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Figlia?

Figlia. Rinunzio.

Presidente. Onorevole Torraca?

Torraca. Rinunzio.

Presidente. Ella ha due emendamenti. Rinunzia a tutti e due?

Torraca. Sì signore.

Presidente. Onorevole Della Rocca?

Della Rocca. Rinunzio.

Presidente. Onorevole Di Breganze, Ella ha un emendamento a questo articolo.

Di Breganze. Rinunzio allo svolgimento, ma amo di avvertire che io mi associo, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto delle minoranze, alla proposta di estendere questo diritto anche ai piccoli comuni.

Alla ragioni ora accennate dal collega Pantano, io aggiungerei, (o almeno farei miei) due concetti espressi, uno testè dall'onorevole Cavallotti e l'altro, giorni sono, dall'onorevole Presidente del Consiglio, e che si compendiano in questo: che nei grandi comuni, a controbilanciare certe preponderanze nel Consiglio, vi hanno altre forze sociali e morali, altrimenti organizzate, ma altrettanto potenti, e che possono farsi sentire e raggiungere, anche lentamente, la vittoria, per mezzo dell'associazione, per mezzo della stampa

e in mille altri modi. *(Conversazioni e rumori nell'emiciclo).*

Presidente. Prendano i loro posti e facciano silenzio, onorevoli deputati.

Di Breganze. Questi mezzi non esistono nei piccoli comuni, dove le consorterie si fanno tiranniche e prepotenti, *(Oh!)* senza che nessun contrappeso valga a vincerle mai, nè ad infrenarle.

Quindi io sostengo che, se mai deve essere applicato questo principio, deve esserlo *a fortiori* nei piccoli comuni.

Sostengo dunque il mio emendamento, unicamente modificandone la forma, per meglio adattarla all'articolo presentato dalla Commissione, che io non aveva sott'occhio, quando lo presentai.

Presidente. L'onorevole Carnazza-Amari insiste nel suo emendamento?

Carnazza-Amari. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Papa...?

Papa. Vi rinunzio.

Presidente. Dunque verremo ai voti.

Prego la Camera di prestare attenzione.

Io vorrei pregare l'onorevole Pantano e l'onorevole Di Breganze di ritirare i loro emendamenti e lasciare che la Camera si pronuncii tra l'articolo proposto ora dalla Commissione e l'articolo dell'antica redazione. Così si avrà una votazione di principio; riservato però l'emendamento dell'onorevole Baccarini, col quale si propone che possano presentarsi le schede stampate; il che si può applicare tanto a un sistema che all'altro.

Dunque, se l'onorevole Pantano ritira la sua proposta ..

Pantano. Chiedo di parlare. *(Ooh! Ooh!)*

Presidente. Veniamo ai voti; la Camera è stanca. *(Rumori).*

Pantano. Ella mi troverà arrendevolissimo. Voglio solo dire perchè io ritiro il mio emendamento.

Naturalmente, non posso lusingarmi che, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, esso raccolga il suffragio della Camera. Avevo chiesto soltanto all'onorevole Lacava, che mi rispondesse se lo accettava, oppur no... *(Ooh! Ooh! — Rumori).*

Lacava, relatore. Chiedo di parlare.

Pantano. ...o se intendesse modificare il suo, in modo che io avessi i criterii per votarlo o per non votarlo: perchè in fondo il suo coincide, salvo il punto accennato, col mio; anzi da questo prende le mosse. Soltanto in questo differisce: che egli dà questa facoltà a tutti i comuni nelle elezioni generali soltanto, ed io invece voglio che la eser-

citino anche nelle elezioni parziali, e non sia monopolio di pochi centri, di questo o di quel partito.

Se no, ritiro il mio e respingo il suo: perchè non lo credo, così come è fatto, un postulato di diritto ma una merce di contrabbando.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lacava, relatore. Debbo fare osservare all'onorevole Pantano, che il principio della rappresentanza delle minoranze si trova già nella nuova formula dell'articolo 22 della Commissione: poichè la rappresentanza ha luogo in tutti i comuni, nelle elezioni generali. Quando, poi, siamo nelle elezioni parziali, siccome la Commissione è partita dal concetto dei quattro quinti, come si fa a prendere i quattro quinti, nel caso che il numero degli eligendi sia meno di cinque? Si può votare con una frazione?

Di Breganze. È una cabala! (*Si ride*).

Lacava, relatore. Allora, si dice che, quando gli eligendi sono in numero di cinque o più, l'elettore ha il diritto di votare per quattro; e così in proporzione, quando sono sei, sette, o più.

Quindi, la rappresentanza delle minoranze, come principio generale, è ammessa per tutti i comuni; ma non è ammessa per un numero di eligendi, inferiore a cinque.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Queste sono questioni di modalità.

Pantano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Ritiro il mio emendamento, e voto contro quello dell'onorevole Lacava; con cui si vengono a mettere in una ingiusta e subordinata condizione i piccoli comuni. (*Ooh! ooh!*)

Ma lasciatemi parlare!

Il dichiarare che, nei piccoli comuni, si dà la rappresentanza alle minoranze nella prima votazione, quando poi nelle successive votazioni questa minoranza, sia anche forte e numerosa, resta senza il diritto di rifarsi delle perdite che subisce nelle estrazioni annuali, è una derisione.

Presidente. Onorevole Di Breganze, ritira il suo ordine del giorno?

Di Breganze. Io ritiro l'ordine del giorno, ma, dopo la dichiarazione dell'onorevole Lacava sulla cabala del cinque, sono costretto a votare contro. (*Bravo! — Rumori*).

Lacava, relatore. Ma che cabala? Onorevole Di Breganze, qui non c'è cabala.

Di Breganze. Lei si è servito della parola cabala. Vada a studiare nel dizionario. (*Rumori*).

Lacava, relatore. Noi abbiamo fatto quello che

si è potuto. Mettete un Consiglio composto di 15 membri, il quinto è 3, volete voi dare 2 alla maggioranza, e 1 alla minoranza?

Questo non può stare.

Presidente. Prego la Camera di fare attenzione.

Prima di venire alla votazione sull'articolo 22, dichiaro che, a parer mio, si dovrebbe votare sulla nuova formula dell'articolo della Commissione, e quando quest'articolo non fosse approvato, allora metter a partito l'originario articolo 22.

V'è una proposta dell'onorevole Baccarini, che consiste nel dire che la scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata. Ora questa formula si applica tanto all'un sistema che all'altro. È bene che la Camera decida prima la questione. Io metterei prima a partito quest'emendamento e poi la Camera deciderebbe della questione di massima. Consente l'onorevole Baccarini?

Baccarini. Consento.

Presidente. Ripeto dunque che l'onorevole Baccarini propone che si dica che "la scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata."

Metterò a partito quest'inciso, che trova il suo posto tanto nell'articolo secondo la nuova formula, quanto nell'altro.

Oliverio. Chiedo di parlare. (*Rumori vivissimi*).

Presidente. Non posso darle facoltà di parlare.

Bisogna che la Camera deliberi di riaprire la discussione. (*No! no!*)

Se vuole che interroghi la Camera, se vuole aprire una discussione... (*No! no!*)

Presidente. Coloro che sono d'avviso di approvare la proposta dell'onorevole Baccarini sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento Baccarini è approvato — Commenti in vario senso.*)

Questo inciso dell'onorevole Baccarini, approvato dalla Camera, sarà incluso nell'articolo 22 qualunque sia la redazione che verrà approvata dalla Camera. Ora prego la Camera di prestare attenzione.

Metterò a partito l'articolo 22 nuova redazione: se la Camera l'approverà, si intenderà inclusa nell'articolo l'aggiunta dell'onorevole Baccarini testè approvata.

Se la Camera respingerà quest'articolo metterò allora a partito l'articolo 22 quale era stato prima presentato, intendendosi, ugualmente che vi sia inclusa la proposta Baccarini.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Per che cosa?

Baccarini. Per una dichiarazione.

Presidente. Parli.

Baccarini. Siccome l'articolo proposto dalla Commissione contiene sempre difetti che mi paiono irrimediabili, dichiaro che mi astengo dal votare. (*Commenti*).

Presidente. Si dà lettura dell'articolo 22, nuova formula.

Prego gli onorevoli colleghi di non allontanarsi perchè c'è una domanda di votazione nominale. (*Vivi rumori*).

Adamoli, segretario, legge:

“ Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

“ Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero eguale ai 4 quinti dei consiglieri da eleggere.

“ Qualora questo numero di 4 quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

“ L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

“ Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare. ”

Presidente. Hanno chiesto la votazione nominale su quest'articolo gli onorevoli: Oliviero, De Simone, Novelli, Caterini, Sprovieri, Petronio, Cafiero, Coccapieller, Grossi, Ferrari, Marcora, Cavallotti, Buffardeci, Galli, Curati.

Si faccia la chiama. Coloro che approvano l'articolo 22 della Commissione risponderanno *si*; quelli che lo respingono risponderanno *no*. Prendano i loro posti, onorevoli colleghi, e non si allontanino perchè, se questo articolo non fosse approvato, dovremmo poi votare sull'altro.

Adamoli, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

Rispondono *sì*:

Adamoli — Agliardi — Amadei — Angeloni Anzani — Araldi — Arbib — Armirotti — Arnaboldi — Aventi.

Badini — Balenzano — Balestra — Barsanti

— Basteris — Benedini — Bianchi — Bobbio — Bonasi — Boneschi — Borromeo — Bottini Enrico — Briganti Bellini — Bruschettoni — Buonomo — Buttini Carlo.

Cadolini — Calcinati — Caldesi — Cambray-Digny — Campi — Capoduro — Carcani Fabio — Carnazza-Amari — Carrozzini — Casati — Cavalieri — Cefaly — Cerruti — Chiala — Chiaradia — Chiaves — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Comini — Compans — Correale — Cuccia — Curcio — Curioni.

D'Ayala-Valva — D'Arco — De B'asio Luigi — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — De Mari — De Pazzi — De Renzi — Di Baucina — Di Broglio — Di Marzo — Di Pisa — Dobelli. Ercole.

Fagioli — Fani — Florenzano — Fornaciari Fortanato — Franchetti.

Gabelli Aristide — Garavetti — Genala — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Ernesto — Gorio — Guglielmi — Guglielmini — Guicciardini.

Imperatrice — Inviti.

Lacava — Lagasi — Lazzarini — Levi — Lioy — Lucca — Lucchini Giovanni — Lucchini Odoardo — Luciani — Lunghini — Luporini.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggiero — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Gio. Batt. — Marzin — Massabò — Maurogò nato — Mel — Menotti — Meyer — Miceli — Miniscalchi — Mordini — Morra.

Nicolosi.

Orsini Baroni.

Pais-Serra — Palizzolo — Pandolfi — Panunzio — Papa — Papadopoli — Pascolato — Peirano — Pelagatti — Pellegrini — Penserini — Perroni-Paladini — Peruzzi — Plastino — Plebano — Poli — Pompilj — Pullè.

Quartieri — Quattrocchi.

Raggio — Randaccio — Ricci Vincenzo — Rinaldi Antonio — Riola — Romanin-Jacur — Roncalli — Roux — Rubini.

Sagarriga — Sani — Sannia — Santi — Sanvitale — Saporito — Serena — Sigismondi — Silvestri — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Speroni — Suardo.

Tegas — Tenani — Testa — Teti — Toaldi Tondi — Torraca — Toscanelli.

Vaccaj — Vacchelli — Velini — Vendemini — Vendramini — Vigoni.

Zucconi.

Rispondono no:

Alario — Andolfato.
 Basetti — Berio — Bertana — Bertolotti —
 Borgatta — Borgnini — Borrelli — Branca —
 Bufardeci.
 Cafiero — Calvi — Canzi — Carcano Paolo
 — Castoldi — Caterini — Cavalletto — Caval-
 lotti — Chiapusso — Chiara — Cibrario — Coc-
 capieller — Cocozza — Colaianni — Costa An-
 drea — Costantini — Cucchi Francesco — Curati.
 De Cristofaro — Del Giudice — De Lieto —
 Della Rocca — Della Valle — De Riseis — De
 Rolland — De Simone — Di Belgioioso — Di
 Breganze — Diligenti — Di San Donato — Di
 San Giuseppe.
 Elia — Episcopo.
 Fabrizi — Faldella — Falsone — Farina
 Luigi — Fazio — Ferrari Luigi — Ferri Enrico
 Figlia — Finocchiaro-Aprile — Florena —
 Flauti — Fortis — Franceschini — Franzi —
 Frola — Fulci.
 Galimberti — Galli — Gallotti — Garibaldi
 Menotti — Gattelli — Gentili — Geymet —
 Giudici Giuseppe — Grassi Paolo — Grassi-Pa-
 sini — Grossi.
 Lanzara — Lazzaro — Levanti — Lorenzini
 — Lovito.
 Magnati — Majocchi — Maldini — Maranca
 Antinori — Marcora — Marin — Mazza — Maz-
 zioti — Mazzoleni — Mellusi — Moneta — Mo-
 relli — Morini — Moscatelli — Mussi.
 Narducci — Nasi — Nocito — Novelli.
 Oliverio.
 Palberti — Palomba — Panizza — Pantano
 — Parpaglia — Pasquali — Passerini — Pater-
 nostro — Pavesi — Pavoni — Pellegrini — Pel-
 loux — Petroni — Petronio — Peyrot — Pie-
 rotti — Plutino — Puglia — Pugliese Giannone.
 Reale.
 Sacchi — Salaris — Sanguinetti — Scarselli
 — Simeoni — Sprovieri.
 Tabacchi — Tajani — Tedeschi — Tomassi —
 Tortarolo — Toscano — Trompeo — Turi.
 Valle — Vigna.
 Zainy — Zanolini — Zeppa — Zuccaro.

Astenuti.

Badaloni — Baglioni — Boselli — Brin.
 Cagnola — Costa Alessandro — Crispi — Cuc-
 chi Luigi.
 Ferrari Ettore.
 Grimaldi.
 Siacci.

Presidente. Risultamento della votazione nomi-
 nale sull'articolo 22 proposto dalla Commissione.

Presenti e votanti. 320
 Risposero sì 173
 Risposero no. 136
 Si astennero. 11

(La Camera approva l'articolo 22, nel quale
 articolo sarà inserita l'aggiunta de' l'onorevole Bac-
 carini).

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Io proporrei alla Camera che domani
 volesse riunirsi alle dieci in seduta pubblica per di-
 scutere alcuni disegni di legge di importanza se-
 condaria. Prego poi i deputati di trovarsi nu-
 merosi in fine di seduta verso mezzogiorno, per
 procedere ad una prima votazione, poichè il rego-
 lamento prescrive che più di tre disegni di legge
 non possano essere votati; poi gli altri progetti
 sarebbero votati in principio della seduta pome-
 ridiana, nella quale si proseguirà la discussione
 sul disegno di legge per " Modificazioni alla
 legge comunale e provinciale. "

Voci. Ma non è finita?

Presidente. Ci sono ancora da discutere al-
 cuni articoli transitori ed aggiuntivi. La Com-
 missione poi spera di poter riferire intorno al
 coordinamento, facendo le correzioni che si cre-
 deranno indispensabili.

Per cui io proporrei che si iscrivessero nell'or-
 dine del giorno della seduta antimeridiana di
 domani i disegni di legge:

1. Autorizzazione di prelevamento dal fondo
 di riserva per le spese impreviste dell'esercizio
 finanziario 1888-89 della somma necessaria per
 provvedere all'acquisto di un palazzo e al rela-
 tivo adattamento ad uso della R. Ambasciata in
 Madrid.

2. Acquisto di mobilio ad uso delle regie Am-
 basciate e Legazioni all'estero aventi sede in pa-
 lazzi demaniali.

3. Autorizzazione ad alcuni comuni per ecce-
 dere con la sovrimposta ai tributi diretti per
 l'anno 1888, la media del triennio 1884-85-86.

4. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei
 Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la
 Punta, per eccedere la media triennale 1884-85-86
 della sovrimposta ai tributi diretti per tutto il
 periodo di estinzione di prestiti da contrarre ri-
 spettivamente con la Cassa dei depositi e pre-
 stiti od altri Istituti.

5. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e pre-

stiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche.

6. Ricostruzione del comune di Campomaggiore.

7. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo.

8. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti.

9. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

Suardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Suardo. Prego il presidente, il Governo e la Camera di voler comprendere nell'ordine del giorno anche la riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici.

Presidente. Onorevole Suardo, Ella sa che, secondo il regolamento, non si può procedere alla votazione di più di tre disegni di legge in una volta...

Suardo. Si potrebbe mettere anche questo....

Presidente. Ma allora bisogna che la Camera faccia un'altra votazione. (*Rumori*).

Sentano, se la Camera dà la preferenza ai nove disegni di legge che ho accennato, io non posso iscrivere quello dell'onorevole Suardo.

Suardo. Si potrebbe sostituire questo ad uno di quei progetti di aggregazione di comuni...

Presidente. Sono due, se ne tolgo uno bisogna che tolga anche l'altro.

Suardo. Ma onorevole presidente...

Presidente. Onorevole Suardo, faccia la sua proposta: interpellare la Camera.

Suardo. Prego la Camera di voler mettere nell'ordine del giorno di domani mattina il disegno di legge, che ora è al n. 28, per la riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici, in luogo di quello che sta al numero 12, aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena.

Presidente. Ma sono due aggregazioni. Se si ammette l'una non c'è ragione di togliere l'altra. Non c'è ragione poi perchè il disegno di legge al quale Ella accenna abbia la precedenza. Si aggiungerà agli altri.

Coloro che approvano che sia posto nell'ordine del giorno di domani anche il disegno di legge relativo alla tariffa dei dazi sui prodotti chimici, sono pregati di alzarzi.

(*È approvato*).

Domani alle 10 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 8.5

Ordini del giorno per le sedute di domani.

Seduta antimeridiana.

Discussione dei disegni di legge:

1. Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo adattamento ad uso della R. Ambasciata in Madrid. (178)

2. Acquisto di mobili ad uso delle regio Ambasciate e Legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali. (177)

3. Autorizzazione ad alcuni comuni per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 la media del triennio 1884-85-86. (176)

4. Autorizzazione ai comuni di Montorio nei Frentani, Riccia, Agnone e San Giovanni la Punta per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta ai tributi diretti per tutto il periodo di estinzione di prestiti da contrarre rispettivamente con la Cassa dei Depositi e Prestiti ed altri Istituti. (175)

5. Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche. (182)

6. Ricostruzione del comune di Campomaggiore. (183)

7. Autorizzazione di un sussidio speciale dello Stato per le bonifiche Polesane in provincia di Rovigo. (181)

8. Aggregazione del comune di Villa San Secondo al mandamento di Montechiaro d'Asti. (162)

9. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163)

10. Riforma della tariffa dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

Seduta pomeridiana.

1. Seguito della discussione dei disegni di legge: Modificazioni alla legge comunale e provinciale. (18)

2. Interpellanza del deputato Sorrentino al ministro dell'interno circa l'inchiesta sull'amministrazione provinciale di Napoli.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla pubblica sicurezza. (115)

4. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

5. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)
6. Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)
7. Modificazioni alla legge 16 dicembre 1878, concernente il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole elementari. (3)
8. Sulla emigrazione. (85)
9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)
10. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)
11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)
12. Affrancamento dei canoni decimali. (63)
13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo nicaraguense del 6 marzo 1868. (180)
14. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)
15. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12)
16. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173)
17. Modificazione alla legge sul Consiglio di Stato. (139)
18. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(stabilimenti del Fibreno).